

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Congedi.* — *Elenco delle registrazioni fatte con riserva, trasmesse dalla Corte dei conti.* — *Sorteggio degli uffizi.* — *Domanda del deputato Galeotti sullo scioglimento del Consiglio municipale di Montecarlo, e schiarimenti del ministro per l'interno, Peruzzi.* — *Votazione ed approvazione del disegno di legge per spesa a favore dell'azienda dei Presti di Firenze.* — *Discussione del disegno di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate di arti e mestieri — Emendamenti dei deputati Torrigiani e Valerio agli articoli 1° e 7°, combattuti dai deputati Panattoni, Biancheri e De Blasiis, e dal ministro per l'agricoltura e commercio, Manna, ed appoggiati dal deputato Michelini — Opposizioni d'ordine del deputato Polsinelli — Emendamento del deputato Michelini al 1° articolo, oppugnato dai deputati Biancheri e Sanguinetti, e dal ministro — I suddetti emendamenti sono rigettati, i due primi articoli approvati — Emendamento del deputato Malenchini al 3°, combattuto dai deputati Panattoni e Biancheri, e dal ministro per l'interno, e rigettato. — Presentazione del disegno di legge per l'estensione a tutto lo Stato della legge di pubblica sicurezza. — Relazione sul disegno di legge per maggiori spese sul bilancio della marineria 1863. — Si riprende la discussione — Emendamento del deputato Sanguinetti al 4° — Osservazioni del ministro per l'agricoltura e commercio, Manna, e dei deputati Panattoni, Massa, Ricci G., Biancheri e del ministro — Si approva l'articolo con emendamento — Obbiezioni dei deputati Michelini e Massa al 5°, e risposte del deputato Biancheri — Emendamenti dei deputati Lualdi, Mancini e Malenchini al 7° inviati alla Commissione coll'articolo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che viene approvato.

GIGLIUCCI, segretario, espone il seguente sunto d'una petizione:

9673. Il municipio di Varese ricorre alla Camera onde voglia emendare l'articolo 55 del progetto di legge sulla pubblica sicurezza, che concerne il concorso dei comuni nel retribuire le guardie di sicurezza, come troppo gravoso per le finanze comunali.

PRESIDENTE. Presentarono i seguenti omaggi:

Il professore nell'Università di Nancy Leonardo Renoald — Due iscrizioni da lui dettate in lingua gallica sopra l'indipendenza italiana, una copia;

Il signor Giuseppe Andrea Angeloni, da Firenze — Suo scritto intitolato: *Questioni urgenti intorno al Tavoliere di Puglia ed alle istituzioni di credito particolarmente del fondiario*, copie 50;

Il sindaco di Scanno, circondario di Solmona — Deliberazione di quel Consiglio comunale circa l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia, copie 50;

L'avvocato Rameri Luigi, di Tortona — Sua opera premiata dal terzo Congresso pedagogico italiano, intitolata: *L'economia pubblica spiegata con discorsi popolari*, una copia;

L'avvocato Giovanni Gaetano Berti, di Bologna — Opuscolo politico di suo figlio Ferdinando intitolato: *Che avverrà? una copia;*

Il conte Guido di Panigai — Suo scritto intitolato: *Osservazioni sul cavallo in Italia*, una copia;

La ditta Avondo e Sezzano — Opuscolo intorno all'industria della carta in Italia, copie 160.

Il deputato Danzetta, per affari di famiglia, chiede un congedo di 15 giorni.

(È accordato).

Il deputato Leardi, per urgenti faccende, chiede del pari quattro giorni di congedo.

(È accordato).

Il deputato Torelli per affari urgenti, dovendo partire da Torino, chiede un congedo sino al 15 febbraio prossimo.

(È accordato).

Il presidente della Corte dei conti scrive, in data del 27 dello scorso gennaio:

« Adempiendo il disposto dell'articolo 18 della legge 14 agosto 1862, numero 800, che istituì la Corte dei conti del regno d'Italia, il sottoscritto si reca a debito di trasmettere a cotesto onorevole ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni fatte con riserva dalla Corte

dei conti nel decorso anno 1863, colla trascrizione delle deliberazioni relative. »

(Si procede al sorteggio degli uffici). (1)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO GALEOTTI SULLO SCIoglimento DEL CONSIGLIO MUNICIPALE DI MONTECARLO.

PRESIDENTE. Debbo annunciare alla Camera che il deputato Galeotti desidera di domandare al signor ministro dell'interno la cagione dello scioglimento del Consiglio municipale di Montecarlo.

Io prego il signor ministro dell'interno di dichiarare se intenda rispondere a questa interpellanza, e quando.

PERUZZI, ministro per l'interno. Anche subito, se la Camera lo crede, essendo cosa che l'intratterrà ben poco.

PRESIDENTE. Il deputato Galeotti ha facoltà di parlare.

GALEOTTI. Non si tratta di un'interpellanza ma di un semplice invito al signor ministro dell'interno affinché dichiari la cagione dello scioglimento del Consiglio municipale di Montecarlo.

Comparve nei giorni decorsi nella gazzetta ufficiale un decreto regio che scioglieva la rappresentanza municipale di quel comune.

Essendo io persuaso che quella rappresentanza era composta di cittadini onesti, capaci, e devoti alla causa nazionale, io credo che lo scioglimento di essa non può essere stato motivato da nessuna cagione che possa far torto a quella rappresentanza.

Io spero che il signor ministro non avrà nessuna difficoltà a darmi questa spiegazione.

PERUZZI, ministro per l'interno. Mi affretto di dire che nessun motivo che possa menomamente riuscire a disdoro degli onorevoli componenti il già Consiglio comunale di Montecarlo ha indotto il Ministero a proporre a Sua Maestà lo scioglimento di quel Consiglio. Il mo-

tivo è stato unicamente d'ordine pubblico, inquantochè il comune di Montecarlo si compone di quattro parrocchie, una delle quali è l'antica chiesa di Montecarlo posta sulla vetta di una collina assai elevata, di circa 3000 abitanti, l'altra è la parrocchia di Altopascio, posta nella pianura del già lago di *Bientina* ora essiccato, che conta circa 1500 abitanti. Di più vi sono due altre parrocchie intermedie.

Ora, fra questi due paesi di Montecarlo e di Altopascio, come suole accader quasi sempre tra paesi situati sulla vetta dei monti che hanno delle tradizioni di antica supremazia, e paesi che sono nella pianura, sorti nei tempi più moderni, esiste una certa gara particolarmente per la residenza delle autorità governative e municipali che l'uno contende all'altro. Difatti gli uffici governativi sono stati tolti da Montecarlo e trasportati ad Altopascio come a luogo più comodo.

Oltre a questa causa di dissensi, eravene un'altra per la residenza del capoluogo del comune.

Nel 1859, quando fu fatta la nuova legge comunale a seconda della legge toscana, ogni comune fu diviso in sezioni, ed ogni sezione elesse un certo numero di consiglieri, per cui appunto le due parti in questo Consiglio comunale si bilanciavano. Intervenne però una rinnovazione parziale delle elezioni, in cui ciascuna sezione elesse un certo numero di consiglieri; ma eleggendo ogni sezione per scrutinio di lista tutti i consiglieri che dovevano essere rinnovati, e sommandosi poi i voti, è accaduto che uscì dall'urna una maggioranza notevole per parte della frazione d'Altopascio, e questo ha fatto sì che son sorte nuove gare, tantochè nell'elezione che ebbe luogo nell'estate decorsa avvennero degl'inconvenienti che hanno indotto il Consiglio di prefettura ad annullare le elezioni e a farle rinnovare, ed hanno indotto anche le autorità giudiziarie a procedere contro qualcheuno che è stato accusato di brogli i quali sono parsi incriminevoli.

Ora, nella rinnovazione delle elezioni vi è stata completa astensione per parte di quelli di Montecarlo, il che diede luogo a molta animazione fra le due frazioni di questo comune.

Non istarò a ridire alla Camera tutte le altre circostanze che hanno indotto il prefetto di Lucca a proporre al Ministero, per misura d'ordine pubblico, di fare il rinnovamento totale del Consiglio comunale, per fruire della facoltà che dà la legge solamente nel caso di rinnovamento totale del Consiglio comunale di poter dividere il comune in sezioni, in guisa che si potessero bilanciare le varie parti che lo compongono.

Il Ministero, esaminate le circostanze di fatto, ha creduto dover accogliere questa proposta, e chiedere per ragione d'ordine pubblico a S. M. lo scioglimento del Consiglio comunale per prevenire gl'inconvenienti che potevano accadere in quel comune.

Adesso si procede alla divisione del comune in sezioni a termine della legge toscana, per parte del gonfaloniere che equivarrebbe al commissario regio, com'è stabilito dalla legge del 1859; e più presto che sarà

(1) Gli uffici si costituirono poi nel modo seguente :

- UFFIZIO I. *Presidente*, Panattoni — *Vice-presidente*, Poerio — *Segretario*, Cavallini.
- UFFIZIO II. *Presidente*, Lanza — *Vice-presidente*, Mancini — *Segretario*, Massari.
- UFFIZIO III. *Presidente*, Cavour — *Vice-presidente*, Conforti — *Segretario*, Bertea.
- UFFIZIO IV. *Presidente*, Greco Antonio — *Vice-presidente*, Rasponi — *Segretario*, Melchiorre.
- UFFIZIO V. *Presidente*, Cantelli — *Vice-presidente*, Guerrieri-Gonzaga — *Segretario*, Checchetelli.
- UFFIZIO VI. *Presidente*, Torrigiani — *Vice-presidente*, Leopardi — *Segretario*, Cortese.
- UFFIZIO VII. *Presidente*, Pasini — *Vice-presidente*, Bertini — *Segretario*, Canalis.
- UFFIZIO VIII. *Presidente*, Sanseverino — *Vice-presidente*, Giorgini — *Segretario*, Menotti.
- UFFIZIO IX. *Presidente*, Macchi — *Vice-presidente*, Bottero — *Segretario*, Bellazzi.

possibile saranno convocati gli elettori, e si procederà alla rielezione del Consiglio comunale, colla speranza che queste piccole gare municipali abbiano a sparire mercè il nuovo Consiglio.

GALEOTTI. Io non so se veramente si possa dubitare dell'esatta interpretazione data in questo caso alla legge che regola tuttavia le elezioni comunali nelle provincie toscane; ma trattandosi di una questione nella quale vi sono divisioni d'interessi fra due frazioni dello stesso comune del mio distretto elettorale, intende bene il signor ministro quanta cautela e quanta riservatezza io debba usare su tale riguardo.

Del resto io mi dichiaro soddisfatto delle spiegazioni del signor ministro, che bastano al fine che mi ero proposto.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER SPESA A FAVORE DEL MONTE DEI PRESTITI DI FIRENZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge portante maggiori spese sul bilancio del 1863 del Ministero delle finanze a favore dell'azienda dei Prestiti in Firenze.

La discussione generale sopra questo progetto di legge è aperta.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(È chiusa).

Si passa alla discussione dell'articolo:

« *Articolo unico.* È autorizzata sul bilancio 1863, capitolo 186, del Ministero di finanze, la maggiore spesa di lire 19,068 per il pagamento di interessi e rimborso di capitali dovuti all'*Azienda dei Prestiti di Firenze.* »

(È approvato).

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DELLE CORPORAZIONI PRIVILEGIATE DI ARTI E MESTIERI.

PRESIDENTE. Viene in seguito all'ordine del giorno la discussione sul progetto di legge per l'abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Interrogo il Ministero se accetta il progetto della Commissione.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. Accetto il progetto, ma mi riservo qualche osservazione sopra i due articoli modificati.

PRESIDENTE. La discussione generale sopra questo progetto di legge è aperta.

Il deputato Torrigiani ha facoltà di parlare.

TORRIGIANI. Lunga e grave fu la discussione intorno a questo progetto di legge nell'altro ramo del Parlamento, e ben a ragione, perchè questo progetto di legge, a mio avviso, ha un'importanza assai maggiore di quella che a prima giunta possa apparire.

Si tratta di migliorare la produzione e la circolazione della ricchezza col far cessare i privilegi sotto cui sussistono ancora molte corporazioni d'arti e mestieri in Italia. E quando si pensa, come la relazione dell'onorevole ministro ci avvisa, che meglio di cinque mila operai stanno congregati sotto i vessilli di corporazioni privilegiate, si vede anche il perchè l'altro ramo del Parlamento non si sia soltanto preoccupato del merito, ma ben anche dell'opportunità della legge.

Io credo infatti utilissimo che siano il meno possibile alterati e sconvolti gl'interessi di queste associazioni, io credo non difficile e proficuo che queste associazioni siano mantenute in vita facendo solo cessare tutto quello che c'è di odioso e di funesto nelle medesime; e per far cessare tutto quello che c'è di odioso e di funesto in queste associazioni, mi pare che il rimedio sia molto semplice, e non dissenta da esso l'onorevole ministro che ha proposto la legge; e che consista solo nel far cessare il *privilegio*. Ecco perchè, osignori, nelle proposte di emendamenti formolati da me insieme all'onorevole mio amico e collega Valerio noi abbiamo considerato la cosa sotto questo punto di vista. Ma noi abbiamo trovato che l'articolo 1° il quale compendia tutta la legge, dice ben altra cosa. L'articolo primo infatti dice che devono cessare le corporazioni di arti e mestieri e devono cessare perchè sono privilegiate.

Io mi permetto di osservare quanto sia meglio invertire l'ordine di queste idee, e dire che debbono cessare i privilegi che in queste corporazioni di arti e mestieri si trovano.

Fatto questo primo passo, dico quello di far cessare non solo il privilegio, ma insieme le associazioni, il progetto di legge ha dovuto farne un secondo. Una volta affermato che debbano cessare le corporazioni d'arti e mestieri, deve stabilirsi il modo in cui i loro averi si distribuiranno.

Ecco una seconda parte che io credo dannosa, e della quale, unitamente al mio amico Valerio, chiedo la soppressione. Noi ci dobbiamo preoccupare di questo solo, che cessino cioè i privilegi delle corporazioni d'arti e mestieri. Quanto ai loro averi, resteranno, e resteranno insieme se le associazioni vorranno mantenersi, non resteranno dove queste vogliano sciogliersi; liberissimo sempre alle medesime di stare, o di cessare.

Fatto questo, voglio dire, abolito il privilegio e lasciando sussistere non solamente le corporazioni, ma anche le corporazioni coi loro averi, e quanto agli statuti e regolamenti aboliti o modificati unicamente nel senso che non vi resti nulla in contrario all'ordine ed alla sicurezza pubblica, ed anche alla pubblica igiene, se occorre (quando vi fossero corporazioni che mirassero in qualche modo di offenderla), io dico che conviene pensar seriamente all'articolo settimo, il quale per me è ancora un'altra conseguenza del voler abolite le corporazioni, e non il solo privilegio delle medesime.

Quest'articolo 7, mi affretto a dirlo, non è d'inizia-

tiva ministeriale, ma è d'iniziativa del Senato. L'articolo 7 mira a questo, che cessando le associazioni, si debba pur riconoscere com'esse si proponessero di provvedere, come hanno fatto sin qui, alla sorte degli orfani, dei vecchi, delle vedove e dei malati, e che dal momento che le dette associazioni scomparissero, debba subentrare qualcuno che provveda a soccorrere quegli infelici. Ed il Senato ha creduto di dover proporre, ed il signor ministro di aderire alla proposta, che ci avessero a pensare un po' ciascuno, lo Stato per una parte, i comuni per l'altra, ed anche le Camere di commercio. Io non maraviglio punto, se alcuna fra le Camere di commercio spaventata da questa nuova condizione di cose che si vuol fare ad esse abbia avuto ricorso al Parlamento con petizioni, che io mi son fatto un debito di leggere.

Signori, se invece di tutto quanto son venuto discorrendo, noi adoteremo il concetto unico di far cessare il privilegio, non ci sarà bisogno di venire a questi estremi, i quali mi sembrano molto perniciosi e difficilmente giustificabili. Mi sembrano perniciosi in quanto che l'onorevole ministro mi concederà, che gli è un mettere un po' il piede nella prima soglia del socialismo, quando noi diciamo allo Stato, diciamo ai comuni ed alle Camere di commercio: voi penserete agli orfani, alle vedove, ai vecchi, ai malati, a cui prima provvedevano le associazioni che facciamo cessare.

Intorno ai municipi io non verrò qui a ricordare grante gravissime pesino a carico di questi poveri corpi morali. Io intendo bene che certe spese obbligatorie le debbono fare i municipi; ma saranno spese giustificate quelle solamente che avranno in mira un interesse generale della nazione, come, per esempio, la istruzione pubblica e le strade.

Nel nostro caso invece quando i municipi vi diranno:

Noi contribuiamo di già al mantenimento degli ospedali, e ciò non ostante ci volete caricare ancora d'una spesa per malati che era prima sopportata da un'associazione, che avete voluto far cessare, noi quindi non vi dobbiamo concorrere, mi pare ch'essi giustificheranno ampiamente il loro rifiuto. Questa parte della legge a me pare gravissima, ed io mi permetto di chiamarvi sopra tutta l'attenzione dei miei colleghi.

Io poi mi preoccupo assai dell'esistenza di queste associazioni, le quali lungi dal combatterle perchè tali, dobbiamo sperare e credere che dovranno vivere e moltiplicare. Non è già il lavoro associato che noi dobbiamo combattere, è il lavoro organizzato. Ce ne avverte l'esempio d'una grande nazione, la quale ebbe a sperimentare quanto costi, quanto sia funesto il voler organizzare il lavoro, sbagliando affatto l'idea; non vedendo cioè che l'associazione del lavoro è naturale, bella e proficua, laddove l'organizzazione è un artificio funesto e impossibile.

Io ho detto in brevi parole quale sia il concetto che

ha animato me e l'onorevole mio amico il deputato Valerio, nel proporre alcuni emendamenti a questo progetto di legge, i quali, io non me li sono nascosti, possono sembrare gravissimi, ed in certa guisa mostrare di volerne cambiare tutta l'economia. Ma, ripeto, il principio che noi abbiamo voluto sanzionare ci sembra talmente evidente, giusto ed importante, che non ci siamo peritati a mostrare dove tendevamo coi nostri propositi.

Trattandosi di un provvedimento legislativo tanto grave, come è questo, io ho creduto mio debito di chiamarvi sopra l'attenzione degli onorevoli miei colleghi, i quali saranno solleciti anche in questa occasione di dare una testimonianza solenne al paese, di quanto loro stia a cuore il fare delle buone leggi. Dico da ultimo che confido nel senno e nella dottrina degli onorevoli deputati che compongono la Commissione, e mi consolo di vedere a quel banco chi, essendo nato nell'elettissima terra di Toscana che ha sempre tenuto alto il vessillo delle libertà economiche, vorrà, io spero, associarsi alla proposta che ho avuto l'onore di sviluppare alla Camera.

Finalmente ho anche fiducia che l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio non vorrà dimenticare che nella sua dotta e bella relazione ci ha lasciato scritte queste precise parole:

« L'agricoltura sarà la base angolare del nuovo edificio economico. Il commercio, la navigazione e non poche industrie appariscono egualmente suscettibili di straordinario incremento. Veggiamo di fecondare coteste sorgenti vere di prosperità pubblica. L'abolizione radicale di ogni privilegio delle corporazioni d'arti e mestieri, che è quanto dire l'applicazione in materia di lavoro del principio della più larga libertà, non è ultimo fra i mezzi che il Ministero considera come essenzialmente efficaci a raggiungere lo scopo prefisso. »

Era dunque l'abolizione del privilegio quello che formava il principale obbietto di chi ha formulato questo progetto di legge, ed è questo solo che dobbiamo volere.

PANATTONI. Domando la parola.

L'onorevole Torrigiani con molto amore delle libertà industriali e con quella facilità che lo distingue ha portato in campo una questione la quale avrebbe grandissimo peso se per gli schiarimenti passati fra l'onorevole ministro e la Commissione non si fosse delegata ogni incertezza.

Crede l'onorevole Torrigiani che la legge in genere sia provvida, e debba incontrare il suffragio della Camera. Non così però egli giudica varie disposizioni della medesima, che nella discussione generale è andato accennando.

Primieramente egli ha fatto allusione all'articolo 1, e siccome su di esso converrà ritornare, mi limiterò a dare ora una breve risposta. La Commissione certamente, nel tempo che concordava col Ministero l'abolizione dei privilegi, o, se vuoi, dei monopoli concessi

alla carovana dei facchini, non intendeva però che fosse tolta la libertà dell'associazione, e che coloro i quali esercitavano di già una industria e ne avevano l'esperienza ed anche le garanzie, non potessero proseguire a prestare al commercio i loro servigi novellamente associandosi.

Il Ministero spiegò alla Commissione come d'accordo col Senato egli aveva proposto l'abolizione delle corporazioni privilegiate, non già per colpire le associazioni, e disconoscere un diritto che non ammette contestabilità, e molto meno per impedire agli industriali di già associati la facoltà di ricostituirsi, ma sibbene per fare che gli enti privilegiati i quali finora avevano funzionato col monopolio dovessero interamente sparire.

A questo punto la questione diveniva semplicemente modale, perchè l'onorevole ministro riconosceva quel principio di libertà che vuole nelle associazioni l'onorevole Torrigiani, e che da taluno di noi, dirò francamente, da me, veniva propugnato in seno della Commissione.

Quindi, se si dà all'articolo primo la portata e l'intelligenza che il ministro gli assegnò, aderendo agli esposti principi, nel seno della Commissione, e che io spero vorrà confermare in quest'aula, sarà al coperto da ogni dubbio l'onorevole Torrigiani. Perirà soltanto quella forma privilegiata di associazione che aveva il monopolio, ed essa risorgerà l'indomani sotto i raggi della libertà che le rende la vita. (*Benissimo!*)

In quanto poi alle altre avvertenze dell'onorevole Torrigiani, esse sono puramente secondarie e cadenti in altri articoli, i quali con apposita discussione reclameranno adeguati schiarimenti.

Solo mi resta a dire che, se la Commissione ritenne l'articolo 7 quale esso giaceva, ciò fu perchè o in un modo, o in altro, ogni volta che esistevano degli individui bisognosi di sussidi, e già sussidiati per effetto di quelle tali istituzioni che finora ebbero vita, era naturale che il Governo che faceva cessare le istituzioni medesime non lasciasse ad un tratto nella miseria e nell'abbandono quei disgraziati. Altronde il Governo facendo anche cessare quei privilegiati fonti di lucro, d'onde i passati regolamenti traevano la sussistenza dei sussidiati, bisognava che in qualche modo provvedesse alle necessità e delle vedove e degli infermi e degli orfani che fin qui ne traevano sussidio. Quelle necessità sono poi transitorie, come dice la relazione, ma pur sono necessità di suprema importanza, imperocchè gl'individui impotenti che all'ombra delle passate leggi e regolamenti, mercè le privilegiate istituzioni ottenevano un provvedimento, non dovevano essere da un momento all'altro lasciati in abbandono.

E quindi o in un modo o in un altro la legge doveva provvedere a tale uopo.

La Commissione non è però aliena dal sentire emendamenti modali, e dal prenderli in considerazione; ma

quando si trattasse di sopprimere o di riformare radicalmente l'articolo 7, vi si opporrebbe.

Con questo che ho avuto l'onore di dire, suppiendo al collega che compilò la relazione, e che ora è assente, io spero di aver data congrua risposta a quanto sulla questione generale venne detto dall'onorevole preopinante. Ogni resto lo riservo più opportunamente alla discussione degli articoli speciali.

PRESIDENTE. Il ministro d'agricoltura e commercio ha la parola.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. A prima vista le osservazioni fatte dall'onorevole Torrigiani sono così giuste, che io quasi dovrei confessare che egli ripete quello che e nel Senato e nel seno della Commissione io medesimo ho detto, cioè che il Governo non intende, nè può intender far altro che distruggere il privilegio...

VALEBIO. Domando la parola.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio... e non altro che il privilegio.

Ma se dopo questa dichiarazione l'onorevole Torrigiani prende a distinguere tra le corporazioni esistenti ed il privilegio che informa quelle corporazioni, e vuol quindi conchiuderne che le corporazioni esistenti rimangono, e che solo il privilegio sia distrutto, io credo che faremo una distinzione ragionevole in apparenza, ma nel fatto produttiva delle più strane conseguenze.

Noi non possiamo intendere che coll'abolizione del privilegio si faccia alcuna offesa ai diritti dell'individuo ed alla libertà di associarsi.

Quando diciamo che certe corporazioni sono abolite, è chiaro che intendiamo che sono abolite come *corporazioni privilegiate*, e che nulla impedisce che quando abbiano cessato di esistere sotto questa qualità, si riproducano in una forma nuova e legittima se è possibile.

Se invece dicessimo semplicemente che è abolito il privilegio e che del resto quelle corporazioni sono mantenute, ecco in quali ostacoli noi urteremmo.

Queste corporazioni hanno delle origini antiche ed oscure. Esse sono regolate da statuti, regolamenti, dei quali io stesso non potrei rendervi esattissimo conto.

Queste corporazioni spesso sono costituite in maniera che se togliete il privilegio, manca lo scopo dell'associazione medesima.

Ora, se noi dicessimo che le corporazioni attuali rimangono, e che solo è distrutto il privilegio, noi verremmo a dire che come enti morali continuano ad esistere, e che in conseguenza le loro leggi costitutive restano tutte in vigore per quanto siano antiche e confuse, e che solo bisogna fare uno scrutinio dentro a questi statuti e questi regolamenti per trarne fuori quello che è privilegio e lasciare quello che privilegio non è.

Or io domando alla Camera, se essa possa pensare che questa sia una cosa facile, e, sanzionata da capo l'esistenza di queste corporazioni, si debba poi riman-

dare ai giudici a dire in che siano mantenute, in che siano distrutte, in che i loro statuti, i loro regolamenti vivano ancora ed in che sieno mutati.

Io credo sia la frase la più semplice e la più volgare quella che dice: *le corporazioni privilegiate sotto qualunque denominazione sono abolite*. Allora ne avviene quello che ha detto poc'anzi l'onorevole Panattoni, cioè che la corporazione come ente morale idealmente, diciamo così, è sciolta, in quanto che il privilegio, che, ripeto, per molte società è quasi la loro essenza, essendo ritirato, il corpo morale cessa per il momento.

Ciò non vieta che nell'istante medesimo esso possa ricostituirsi sotto la forma legale. Il che vuol dire che se è il caso di ottenere la personalità morale, la rappresentanza giuridica come corpo morale, la ottenga dall'autorità colle solite forme e colle solite richieste; e se invece questa personalità morale, questa rappresentanza giuridica non è necessaria, purchè si tratti di semplici associazioni d'individui che non aspirano all'esistenza di corpo morale con qualità giuridiche, in questo caso si valgano della libertà che hanno tutti gli altri cittadini.

Io dico dunque che, per chiarezza, per esattezza, si doveva dire così: che *le corporazioni privilegiate* debbono cessare. Ciò implica appunto quello che l'onorevole Torrigiani desidera, cioè che il privilegio muore in esse, e che tutto ciò che vi è di vitale rivive nella forma legale, rivive adempiendo a quelle condizioni che la legge comune prefigge.

Questo adunque per la prima parte.

In quanto alle conseguenze che voleva trarre dalla abolizione l'onorevole Torrigiani, queste sono diverse da quelle che ne traevano ed il Ministero e la Commissione.

Quando l'onorevole Torrigiani diceva: lasciate pure sussistere le corporazioni quali sono, cavatene fuori il privilegio e lasciatele vivere, egli veniva così quasi a rinnovare quelle costituzioni di società, quelle costituzioni di corporazioni che, fondate sopra antichi statuti, noi vorremmo colpire; quando egli diceva così a lui pareva naturalmente inutile lo scendere a regolare le conseguenze dell'abolizione.

Niente essendo abolito a suo giudizio, essendo solamente scomparso un privilegio, e le corporazioni rimanendo in piedi, non c'era niente a regolare, non c'era niente a disporre. Invece, secondo il sistema del Ministero ed il sistema della Commissione dicendosi che le corporazioni privilegiate cessano, salvo, ripeto, a riprodursi in qualunque maniera lecita e legale, secondo questo sistema veniva la necessità di dover regolare le conseguenze dell'abolizione.

Spesso, come ho detto, essendo il privilegio quasi lo scopo unico, l'essenza della società, dopo l'abolizione niente rimaneva, ed allora bisognava prevedere le conseguenze.

Quando l'ente morale è sciolto, spesso può accadere

che sia sciolto per conseguenza della sola abolizione del privilegio.

Ora in questo caso il ministro e la Commissione erano perfettamente d'accordo. Essi si sono preoccupati molto della speciale condizione in cui più migliaia d'individui del basso popolo si sarebbero trovati.

A rigor di termine si sarebbe potuto dire che niente resta a fare, quando si è abolito un privilegio che ripugna a tutte le leggi attuali, quando non si è fatto che fare cadere uno stato illegale, quando non si è fatto che mettere le cose nell'ordine di giustizia. In questi casi, si potrebbe dire, non vi è che indennizzare.

Ma, signori, ricordiamo che vi sono state delle gravissime discussioni per abolizione di privilegi e di monopoli di natura anche più grave di questo, e che si è creduto altre volte di dover, con molte distinzioni e temperamenti, per lo meno indennizzare i danneggiati dall'abolizione. Ora anche si può dire che non è una ingiustizia patente che cessa, è una ingiustizia nascosa, un'ingiustizia la quale la civiltà dei tempi rivela, una ingiustizia che è rimasta talmente mascherata per certo tempo che in buona fede molti interessi hanno potuto fondarvisi sopra.

Or quando la luce si è fatta in modo da far sentire e vedere chiara quella ingiustizia, bisogna tuttavia tener conto della buona fede, bisogna tener conto degli interessi che ci si sono fondati, bisogna infine che la società sia caritatevolmente severa verso le persone che sono colpite da quella tardiva riparazione. Non è adunque quell'indennizzo legale al quale altra volta si è andato, perchè in queste società c'è qualche cosa di vago. Non c'è un prezzo preciso da poter indicare e pagare.

Non potendo quindi fare altrimenti si è detto: sciolte le corporazioni privilegiate si faranno due cose. Dove la corporazione non può cadere intieramente, dove c'è qualche ragione di tenere insieme in una forma o maniera diversa gl'individui che la componevano, in questo caso, o per regolamenti, o per disposizioni disciplinari si faccia per quanto possibile che le persone non soffrano.

Ci sono certe specie di corporazioni che servono in locali limitati, per certi servizi speciali, come accade, per esempio, in quelle delle dogane o dei porti franchi. Ebbene, è riconosciuto che per questi illimitato numero, la libertà assoluta d'ammissione non è consigliata da alcuna ragione; per queste certe limitazioni, che non sono privilegi, possono essere ammesse. In questi casi nei regolamenti, sia d'iniziativa del Governo, sia d'iniziativa dei municipi o delle Camere di commercio, si cerchi temperare le conseguenze dell'abolizione, e lasciare per quanto è possibile le persone in una condizione poco differente dall'associazione. Questo era il primo espediente. Ma conseguenze dell'esistenza di queste corporazioni sono certi sussidi, certi soccorsi che ai vecchi, alle vedove, agli ammalati si danno dall'associazione stessa. Questi sussidi possono venire a mancare perchè forse ciò che risulta dall'abolizione è così poca

cosa che non ci si può fondarci sopra la speranza della loro continuazione.

In questi casi si venga in aiuto, si veda di fare in maniera che i sussidi non manchino. Secondo il primitivo sistema del Ministero, vi si provvedeva con quella parte d'averne che risultava dallo scioglimento delle associazioni, quando per gli statuti non ci fosse altra destinazione.

Ora si provvederà facendo in modo che in mezzo a quelle associazioni, che vengano a crearsi, s'istituiscano Casse di mutuo soccorso; ci si provvederà in fine, laddove tutto manchi, con una specie di supplemento di aiuto, nel quale concorrerebbero lo Stato, le Camere di commercio, ed i municipi. E poichè potrebbe darsi che non bastassero i provvedimenti generali, il Ministero non fu ripugnante d'accettare le disposizioni dell'articolo 7.

Dico tutte queste cose sebbene si riferiscano in parte agli articoli per far intendere altresì che se si mutasse sostanzialmente la redazione dell'articolo 1, saremmo obbligati, come l'ha dimostrato l'onorevole Torrigiani stesso, a modificare tutta la legge. Su questo si ritornerà, quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

VALERIO. Io confesso che non posso arrivare a comprendere il processo metafisico pel quale l'onorevole Panattoni ed il ministro d'agricoltura e commercio, mentre sono d'accordo colle idee esposte dall'onorevole Torrigiani, arrivano ad una conclusione perfettamente contraria.

L'onorevole Panattoni ha ammesso, e mi pare l'abbia confermato il ministro, che ad ottenere questo singolare risultato...

MICHELINI. Chiedo di parlare.

VALERIO... è necessario che a quest'articolo 1° si dia una data interpretazione, interpretazione che egli aspettava che il ministro ripeterebbe nella Camera quale l'aveva data nella Commissione.

Io confesso ancora che questo sistema di fare leggi le quali si possano capire solamente se si interpretano come vennero spiegate da una persona, od anche da una Commissione, o da uno dei due rami del Parlamento, questo sistema di fare delle leggi che devono esprimere qualche cosa di diverso da quello che dicono, è una cosa che io non comprendo.

Si dice: il Ministero non ha inteso, l'altra Camera non ha inteso di abolire le corporazioni; voi invece volete mantenere queste corporazioni, le quali vivono in alcuni casi *probabilmente* (sono parole del ministro) di solo privilegio.

Io prego l'onorevole ministro, prego l'onorevole Panattoni di voler riconsiderare la proposta che io ho avuto l'onore di presentare insieme all'onorevole Torrigiani; noi non abbiamo domandato nè che si mantengano, nè che si confermino, nè che si sopprimano le corporazioni. Noi vi abbiamo detto, ed io vi ripeto, quello che voi dovete sopprimere è il privilegio; limitatevi quindi a sopprimere il solo privilegio.

Quanto alle corporazioni esisteranno o non esisteranno; insomma succederà di loro quello che dovrà succedere. Sono enti che hanno una individualità, e non è necessario che voi, signori ministri, nè voi, signori della Commissione, vi pensiate.

Ma, dice l'onorevole ministro, bisogna che vi succeda una trasformazione di queste corporazioni. Ed io gli replico: se c'è questo bisogno, lasciate che si trasformino da loro, non c'è necessità che lo facciamo noi.

BIANCHERI. Domando la parola.

VALERIO. Lasciate che si migliorino, che si cambino, che si trasformino, senza che la mano provvida ed unicamente provvida del ministro venga a portare queste trasformazioni, queste modificazioni volute.

Siamo sempre nello stesso caso. A teoria tutti d'accordo. A teoria tutti proclamano la libertà, la libertà economica, la libertà commerciale. Quando poi veniamo alla pratica, allora sorgono le eterne difficoltà dei protezionisti, dei burocratici, allora trovano tutti quei signori liberali che ogni passo dell'individuo vuol essere sorvegliato, accudito; ogni atto delle società nate o da nascere non può farsi, se non vi assiste lo Stato padrino e nutrice non chiamata, ma necessaria per salvarli dagli abissi che li circondano, ed in cui certo cadrebbero se si lasciassero abbandonati affatto ad una fatale libertà!

L'onorevole ministro e l'onorevole Panattoni hanno detto benissimo quando hanno notato che la conseguenza delle nostre domande è l'abolizione dell'articolo 7. Noi ammettendo ciò, notiamo però che non abbiamo domandato l'abolizione delle corporazioni, noi chiediamo che si lasci che di esse accada ciò che debbe accadere; che di esse avvenga ciò che vogliono quei che le compongono.

L'articolo 7 è la naturale conseguenza del vostro articolo primo. Se voi abolite per legge le corporazioni, e se voi le fate cessare per legge, voi dovete pensare e provvedere alle conseguenze della soppressione.

Se invece le lasciate sussistere, è chiaro che non occorre più pensare a fatti che non succederanno più.

Ma, dice l'onorevole ministro, vi sono corporazioni (io bramerei anche l'attenzione dell'onorevole Biancheri, il quale mi vuole rispondere, perchè non è possibile che siamo tanto in disaccordo su queste materie) la cui essenza è basata sul privilegio unicamente.

Invero quando il Ministero mi oppone una tale condizione di possibilità, io avrei diritto di domandargli di far conoscere con qualche precisione quei fatti e quella condizione di cose cotanto grave da poterci indurre a chiamare lo Stato a far lui quello che non è dello Stato, ad imporre ai municipi quello che non è dei municipi, a pretendere dalle Camere di commercio quello che non è incarico loro.

Questa sarebbe la via logica, ma noi invero vi domandiamo perchè volete abolire le corporazioni, solo perchè nei loro statuti esiste in varia misura, od anche solo può esistere, il privilegio? Certo uccidendo il

corpo intiero, voi leverete via anche il peccato; ma perchè non vi volete limitare solo a levar via il male, ed a lasciar sussistere il corpo che ha molte altre ragioni di vita sana e possente?

So che il signor ministro alludeva ad altre soppressioni di privilegi in cui si è creduto di dare dei compensi per la soppressione medesima. Ricordogli primieramente che queste soppressioni di privilegi non furono compensate se non in quanto erano state acquistate a titolo oneroso, e che nel caso nostro nè l'onorevole Torrigiani, nè io non abbiamo fatto eccezione a quell'articolo per cui l'onere accettato dal Governo toscano per la compagnia dei *Bergamaschi* in Livorno si vuol compensare alla compagnia che assunse dallo Stato questo onere.

Ma questa non è la questione di cui disputiamo; qui si tratta di un diritto puramente astratto, assegnato a delle società, diritto che per sè non esiste e non poteva esistere, diritto che costituisce per lo appunto quella vera ingiustizia che vuol essere abolita dal solo momento che si proclama la parola *libertà*. La libertà assolutamente non può ammettere che un determinato lavoro sia dato in monopolio, in feudo ad una classe qualunque siasi di persone.

Dunque, quando siamo su questo terreno, io credo di essere fondato ad opporre al signor ministro che noi non abbiamo incontrato nessun onere, e che se un qualche onere s'incontrò, allora solo saremo giustificati ad occuparcene quando avremo veduto in che modo quest'onere è stato contratto, in che modo rimane senza mezzi di soddisfazione e in che modo lo Stato può essere chiamato a sopperirvi.

DE BLASIS. Domando la parola.

MICHELINI. Chiedo di parlare.

VALERIO. Nell'abolizione generale di tutte queste società c'è qualcheduno veramente che sappia cosa succederà? Nessuno. L'onorevole ministro ci ha detto: fra queste società ve ne sono di quelle le cui costituzioni sono nascoste nei tempi passati. Egli non le conosce e non potrebbe conoscerle neanche quando lo volesse. Or dunque, a questo modo, in massa, senza cognizione di sorta, queste società verrebbero abolite? e perchè? solamente perchè in queste società o nella loro origine, o nel loro processo si è infiltrato il privilegio.

Se noi leggiamo la stessa relazione della vostra Commissione, noi troviamo che appunto fra queste società ve ne esistono di quelle nelle quali il privilegio è così poca cosa, che, levato via questo principio, molto facilmente esse si possono stabilire.

Ma, dice il ministro: a questo penseremo noi.

Ed io ripeto, perchè non volete lasciare che ci pensino loro quelli che vi hanno interesse? Perchè anche in questi miglioramenti volete intervenir voi Governo, volete l'ingerenza delle Camere di commercio o del ministro d'agricoltura e commercio?

Riassumiamo, siamo tutti d'accordo Ministero, Commissione, ed opposenti in ciò che il privilegio del la-

voro vuol essere abolito, e la libertà vuol essere ristabilita; siamo d'accordo credo anche coll'onorevole ministro che non è necessario per ciò di abolire le corporazioni. Egli dice: voi le mantenete, senza osservare che veramente l'emendamento proposto dall'onorevole Torrigiani e da me non viene per nulla ad occuparsi di mantenere queste corporazioni; non le mantiene e non le fa cadere, lascia soltanto le cose come sono e che vengano gl'interessati stessi a proporvi i rimedi che reputano necessari.

Dunque, ripeto, siamo d'accordo Ministero, Commissione, ed opposenti in ciò che si aboliscano i privilegi. Non parmi occorran altri argomenti a dimostrare che ad abolire questi privilegi non è necessaria l'abolizione delle corporazioni; e quando voi non abolite le corporazioni non è giusto che facciate un'amalgama di tutte le conseguenze di quest'abolizione e veniate a gettarle sui municipi, sulle Camere di commercio senza saperne la ragione.

Per tutti questi motivi io spero che prendendo la questione nel suo vero significato, la Camera vorrà coi suoi voti appoggiare la proposta fatta dall'onorevole Torrigiani e da me, la quale per nulla sovverte il principio della legge, solamente la dichiara più nettamente, la stabilisce in modo più logico e preciso.

POLSINELLI. Chiedo la parola per una mozione d'ordine.

Io sono meravigliato come si portino questioni di tanta importanza nella Camera senza accennarle qualche giorno prima; questa questione che si dibatte ha conseguenze più gravi di quelle che in apparenza dimostra.

Si tratta nientemeno che di toccare gl'interessi di alcune classi del basso popolo, e classi numerose.

Signori, noi abbiamo toccato tanti interessi, quei del commercio, quei del clero, e quei di tutte le antiche istituzioni innovate, ed ora vogliamo toccare eziandio queste corporazioni.

Prima di portare simile legge all'ordine del giorno era necessario lasciare largo campo ai deputati di esaminarne la portata.

Io per me non credeva che fra tanti progetti di legge più importanti che si dicono doversi discutere (per esaminare i quali manca il tempo necessario), si preferisse questo: se l'avessi saputo, l'avrei studiato, onde potervi dare il mio giudizio.

Si moltiplicano leggi e regolamenti per tutte le cose le meno necessarie, senza badare che i troppo regolamenti, anzichè giovare, il più delle volte nuociono al libero sviluppo della vita sociale. Ma quel che più nuoce si è che si destano esse leggi e regolamenti in un'atmosfera superiore quasi dal terzo o dal settimo cielo senza discendere fra il basso popolo, e senza riflettere alle conseguenze che possono produrre.

Convengo benissimo che vi sono dei privilegi che è necessario abolire, ma è questo il tempo opportuno?

Al momento che vanno a gettarsi sul popolo tre leggi di nuove imposte, che naturalmente leveranno molti

clamori, è prudenza di toccare alcune classi di braccianti, e di abolire con un colpo tutte le antiche loro corporazioni?

Lo stesso signor ministro disse che vi sono certe società le quali hanno bisogno di certi privilegi, e che la libertà indefinita non si può adottare su tutte le cose.

PRESIDENTE. Ma ella ha chiesta la parola per una mozione d'ordine!

POLSINELLI. Appunto per una mozione d'ordine.

Questa è la mia mozione d'ordine. Ed aggiungo che non mi sembra conveniente che la Camera si occupi in questo momento di una tale questione, mentre ha da discutere tante altre leggi di maggiore importanza e di maggiore urgenza.

Fra esse vi è la questione degli zucchini, che non si è voluto decidere, e questo ritardo ha già cagionato un danno di lire 600,000 alle finanze dello Stato, poichè i legni che portavano i zucchini a Napoli si sono rivolti altrove, naturalmente per i luoghi ove possono farli entrare in contrabbando.

Non è questo dunque il momento di discutere questioni, che vanno a toccare interessi gravi, e di basse classi che potranno cagionare gravi disordini. Perciò propongo la sospensione della legge in disamina.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole Polsinelli che ogni legge può essere discussa quando la relazione è stata distribuita 24 ore prima: aggiungo poi che la discussione di questo progetto di legge fu già annunciata da parecchi giorni: dimodochè qualunque ne sia l'importanza, non solo si sono osservate le disposizioni del regolamento, ma vi si ebbero pure quei riguardi speciali, a cui accennava l'onorevole Polsinelli.

Domando se è appoggiata la proposta del deputato Polsinelli....

POLSINELLI. Propongo la questione sospensiva.

BIANCHERI. Una parola sulla questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Io spero che l'onorevole Polsinelli vorrà ritirare la sua proposta.

Innanzitutto non posso che ripetere quello che fu detto dall'onorevole nostro presidente, che cioè la relazione su questo disegno di legge fu distribuita da lungo tempo, che sono parecchi giorni che esso deve discutersi; cosicchè è noto a tutti i deputati che si ha ora da trattare questa questione.

Aggiungo poi per calmare le apprensioni dell'onorevole Polsinelli che se c'è uno schema di legge, che sia realmente favorevole agli interessi del basso popolo, è certamente questo, perchè avrà per effetto di dar lavoro a coloro che attualmente ne sono esclusi.

Questa legge adunque merita, senza fallo, l'approvazione di tutta la Camera, e specialmente dell'onorevole Polsinelli, il quale si mostra ora più caldamente propenso agli interessi del popolo.

Infatti si tratta di far cessare un privilegio che esclude dal lavoro molte persone, e di far sì che tutto il popolo

possa concorrere ad un lavoro che ora è un monopolio di pochi.

Queste ragioni, a mio avviso, persuaderanno l'onorevole Polsinelli a ritirare la sua proposta.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta sospensiva del deputato Polsinelli.

(Non è appoggiata).

Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare nel merito.

BIANCHERI. Le questioni sollevate dall'onorevole Torrigiani e vivamente sostenute dall'onorevole Valerio hanno fra loro una stretta attinenza. Il disegno di legge che cade attualmente in discussione ha un'origine antica.

Non meno di tre o quattro se ne presentarono per l'addietro su questa materia, e tutti incontrarono difficoltà gravissime: dirò meglio una sola difficoltà, la quale è appunto il concretamento delle osservazioni poc'anzi esposte dagli onorevoli opposenti.

Tutti erano d'accordo in questa sentenza, che conveniva dovesse il privilegio una volta cessare: ma molti si arrestavano dinanzi alle conseguenze derivanti da questa abolizione, inquantochè non tutti concorrevano nell'idea che il legislatore dovesse pur darsene pensiero.

È cosa facile il sopprimere un privilegio che esiste a favore di una corporazione o di una persona qualsiasi; ma allora quando esso viene a toccare interessi collettivi e numerosi, vi è ragione di Stato, può dirsi, la quale spinge il legislatore a darsi un tantino pensiero delle conseguenze che dall'abolizione stessa siano di necessità per derivare.

Per esempio, quando da una corporazione traggono l'esistenza non solo un buon numero di persone valide ed atte al lavoro, ma molte altre inabili, egli è indubitato che niun uomo di Stato vorrà affrontare l'abolizione del privilegio di questa corporazione, senza in pari tempo pensare all'avvenire di tutte le persone che da essa traggono non più un vantaggio, ma l'esistenza stessa.

Sta bene che il privilegio cessi; ma noi dobbiamo, d'altra parte, occuparci delle conseguenze che dall'abolizione siano per derivarne, ed avvertire ai mezzi di renderle il meno possibile funeste.

Se ci fossimo limitati a dire che il privilegio di queste associazioni è abolito, siccome sembrano desiderare gli onorevoli Torrigiani e Valerio, noi avremmo lasciato dietro di noi il caos.

Nè vale il dire che queste corporazioni hanno ancora il diritto di esistere, perchè loro non si toglie che il privilegio; non è a dire che siano libere di mantenersi nella forma che hanno attualmente, siccome sono libere di assumerne un'altra.

Se ciò succede mentre a queste corporazioni è ora permesso di far fronte a molti bisogni, ed a molteplici imperiose esigenze, che cosa avverrà quando desse diranno: noi non esistiamo più quale corporazione come per l'addietro e se pure siamo costituiti di nuovo in

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

corporazione, la nostra attuale esistenza non ha più alcuna attinenza con quella antecedente, la quale viveva sotto un privilegio stabilito dalla legge; noi non dobbiamo assolutamente più assumere alcuna di quelle obbligazioni che ci incombevano dapprima?

Ne avverrà ciò che io sono per dire. Citerò un esempio: voi avete nel porto e nella piazza di Genova diverse associazioni di facchini che provvedono al sostentamento di molti orfani, di molte vedove e di una quantità d'infelici i quali sono stati resi inabili al lavoro e vi provvedono perchè le leggi anteriori, accordando loro il privilegio di questo lavoro, come, per esempio, all'associazione dei Minoli per portare la zavorra ed altre tante siffatte corporazioni imponevano naturalmente per corrispettivo l'onere di provvedere alla sussistenza degli orfani, delle vedove e degli infermi, delle rispettive corporazioni privilegiate.

Così ne avverrà che nel porto di Livorno queste condizioni sarebbero ancora enormemente rese più gravi, perchè anche colà il lavoro privilegiato viene ad essere un compenso di oneri estesissimi imposti a vantaggio di molte parti delle società addette al facchinaggio.

Sicchè se noi avessimo soltanto a sopprimere il privilegio, noi altri non faremmo che andare incontro alla precipua difficoltà che aveva sin qui arrestato il legislatore di fronte agli inconvenienti che si affacciavano per l'abolizione del solo privilegio. Noi abbiamo quindi stimato che sarebbe opera savia pel legislatore il preoccuparsi di queste conseguenze, e ovviare altresì a quelle testè da noi avvertite.

È avvenuto pertanto che noi non ci siamo limitati a stabilire l'abolizione del privilegio, ma abbiamo altresì dichiarata l'abolizione delle corporazioni privilegiate; perchè, o signori, se noi ci fossimo limitati a stabilire l'abolizione dei privilegi, era incerto se la corporazione esisteva, ossia era certissimo che la corporazione privilegiata non esisteva come tale, ma era incerto se esistesse o no come ente morale l'associazione per darsi quindi il carico di tutti quegli oneri ai quali provvedeva sin qui la corporazione privilegiata.

Una cosa si tiene strettamente coll'altra; voi non potete abolire il privilegio senza ad un tempo darvi pensiero delle derivabili conseguenze; d'altro canto, se voi volete darvene pensiero, non potete far a meno di cercar modo acconcio ad ovviare ad ogni inconveniente.

È cosa facile dire: noi aboliamo il privilegio soltanto, e quindi lasciamo che le cose corrano per il loro pendio; abbiano queste corporazioni la sorte che loro toccherà, e siano le conseguenze quali avranno ad essere.

Io vi fo notare invece che non riuscirete a conseguire alcun utile risultamento coll'abolizione del solo privilegio, perchè, come precedentemente tutti quelli che si sono occupati di questo schema di legge hanno dovuto ritrarsi ogni volta che hanno conosciuto che colla sola abolizione del privilegio si lasciavano intatte tutte

le conseguenze cattive, così anche al dì d'oggi non sarebbe possibile che questa legge potesse andare in esecuzione ove si volesse accogliere il pensiero sviluppato dall'onorevole Torrigiani e sostenuto dall'onorevole Valerio, della sola esclusiva abolizione del privilegio.

Io so che taluni oppongono: ma perchè dobbiamo noi entrare in cose che hanno quasi un carattere personale, od almeno di località?

Ciò può essere a prima giunta; ma è inutile il voler dissimulare che la questione non abbia che un solo carattere di località o per Genova, o per Livorno, o per altri luoghi, dove vi sono queste corporazioni privilegiate.

La perturbazione che potrebbe nascere dall'abolizione del privilegio viene a toccare un interesse generale. Questo interesse indubitatamente è un interesse sociale, e perciò di tutto lo Stato: sicchè non potete dire che gli inconvenienti colpiscono una città più che l'altra, e che lo Stato non deve porvi mente. Io ritengo che non ci sia assolutamente nessuno, il quale non voglia preoccuparsi dello stato, non solo d'agitazione, ma di grave malcontento che nascerebbe in città cospicue e per un ceto di persone che merita tutta l'attenzione della Camera e del Governo.

Se si volesse soltanto stabilire che si abolisca il privilegio e non si pensi ad altro, la cosa certo sarebbe facilissima; ma giova che io lo ripeta, non sarebbe possibile attuare questo concetto. Senza dubbio, come per lo passato, così adesso il Governo non avrebbe la forza d'eseguirlo; quando lo si volesse mettere in esecuzione, in breve occorrerebbe che il Governo si presentasse a richiedere alla Camera di poter provvedere con modi straordinari agli inconvenienti che sarebbero per scaturire da quest'abolizione del privilegio.

Lasciando quindi in disparte la questione dell'articolo 7, del modo cioè come gli oneri debbono essere ripartiti, per ora mi limito alla questione dell'articolo 1, in quanto che se noi ci limitassimo ad abolire il privilegio, noi non faremmo che un'opera incompleta.

L'abolizione del privilegio, unitamente all'abolizione dell'associazione, è in correlazione necessaria delle cose; perchè noi non possiamo abolire il privilegio, lasciando le corporazioni, ed aboliamo le corporazioni appunto perchè privilegiate. Non vi ha dubbio che queste avranno la facoltà di trasformarsi, di fondersi sotto quell'aspetto che meglio credessero di loro convenienza.

Ma per ora, per estirpare completamente, siccome pare siamo tutti d'accordo, radicalmente quella forma assurda delle corporazioni privilegiate, non è possibile assolutamente accettare l'emendamento dell'onorevole Torrigiani, ma invece vuol essere accettato l'articolo 1, perchè concreta il pensiero della legge in tutte le sue forme, e non lascia dubbio sulla questione radicale; mentre poi per l'applicazione, ossia pel modo di ovviare gli inconvenienti, noi avremo l'articolo 7 che vi provvede; ed io mi riservo di ribattere allora, quando

verrà in discussione quell'articolo, quelle altre osservazioni che potrebbero venir fatte contro lo stesso. Mi limito perciò a pregare la Camera di voler accettare l'articolo 1 siccome è stato proposto dalla Commissione d'accordo coll'onorevole ministro d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Il deputato De Blasiis ha facoltà di parlare.

DE BLASIIIS. Io ho seguito attentamente ciò che si è detto dall'onorevole Torrigiani, e che poi è stato più ampiamente svolto dall'onorevole Valerio, per metterlo in confronto con quanto ha risposto sul proposito l'onorevole ministro e cogliere veramente in che consista la diversità dei due concetti. Ora, pare a me che fra i due concetti non vi sia in teoria nessunissima diversità, poichè tanto è dire col progetto di legge proposto dal ministro *che sono abolite le corporazioni privilegiate*, quanto è dire secondo l'emendamento proposto dagli onorevoli Torrigiani e Valerio *che sono aboliti i privilegi delle corporazioni*. Ma vi è fra i due concetti una diversità in pratica che non è lieve, a mio credere. L'onorevole ministro infatti ha fatto riflettere alla Camera che ove si dicesse semplicemente *sono aboliti i privilegi*, ne avverrebbe che le corporazioni privilegiate, interpretando a loro modo le cose, si crederebbero ancora in piena esistenza, malgrado i privilegi sui quali si appoggiano, e non si può sperare che le medesime sieno così di buona fede e così scrupolosamente giuste da distinguere da loro stesse quello che era privilegio nei loro antichi statuti e quello che non lo era; per conseguenza non mancherebbero di verificarsi immediatamente dei grandissimi inconvenienti nella pratica, non mancherebbero di presentarsi quistioni assai complicate, nelle quali il Governo sarebbe costretto d'intromettersi per vedere fino a qual punto gli statuti che regolano certe corporazioni, costituiscono, oppure no, una facoltà privilegiata, dovrebbe in certo modo prendere l'iniziativa d'incaricarsi dell'esame e dello studio di casi pratici per cernere le disposizioni regolamentari che implicano un privilegio da quelle che non lo implicano. Invece, seguendosi il sistema proposto nell'articolo 1° della legge dell'onorevole ministro, e dicendosi *sono abolite le corporazioni privilegiate*, che cosa ne avverrà? Ne avverrà che le corporazioni privilegiate vedendosi evidentemente colpite da questa disposizione legislativa non potranno illudersi sulla loro posizione, e non è già che esse non conservino la facoltà di rivivere un momento appresso, lo stesso momento se vogliono, perchè basta ad esse di volerlo e di esprimere questa loro volontà nei modi legali, ma dovranno però pensare esse stesse a trasformarsi, dovranno sottoporre al Governo novelli regolamenti, novelli statuti, purgati da tutto ciò che sentiva di privilegio negli antichi statuti e regolamenti. È chiaro che in questo modo il Governo potrà più facilmente, e senza attendere che si verifichino inconvenienti o quistioni nello svolgimento dei casi pratici, potrà, dico, il Governo più agevolmente sceverare tutto quello

che sarebbe per avventura una diretta o indiretta continuazione degli aboliti privilegi, da quello che è chiaramente un patto di libera associazione.

Io non so capire come si possano preoccupare gli onorevoli Torrigiani e Valerio della offesa che la libertà commerciale potesse ricevere per effetto delle abolizioni delle corporazioni privilegiate: essi han sostenuto fra le altre cose che il Governo, quando s'induce a dare disposizioni giuste, come sarebbe al certo l'abolizione dei privilegi, bisogna che non s'ingerisca a pensare a quello che per effetto della sanzione accordata a tali principii possa poi accadere nelle vicissitudini degli interessi particolari.

Ma in qual modo si può temere che abbia luogo questa ingerenza?

Io leggo l'articolo 2, che è così concepito:

« Gli averi delle corporazioni ed associazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno ai termini dei rispettivi statuti o regolamenti; in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del diritto comune. »

Ma si teme che questo costituisca un'ingerenza indebita? Ebbene, io dico, aboliamo pure quest'articolo; avverrà forse diversamente nell'interesse delle corporazioni soppresse? Tutto al più questa disposizione potrà considerarsi come superflua, ma non mai come costituente una ingerenza governativa terribile. Infatti, mettiamo che la legge non avesse precisato chiaramente quello che nell'articolo 2 è detto, il buon senso sarebbe bastato per suggerirlo. Insomma le corporazioni, le quali si troveranno colpite dall'articolo 1, quante volte intendano di continuare nella loro vita, sono liberissime; gli averi ad esse restano, esse ne potranno disporre come vogliono; potranno dividerli fra gl'interessati se credono di sciogliersi e se invece credono di ricostituirsi, serbarli ai medesimi usi e sottoporre all'approvazione del Governo gli stessi statuti che avevano, sceverandone essi stessi quello che credono dover cadere col cadere dei privilegi. Il Governo dalla sua parte non avrà nè difficoltà, nè imbarazzo nell'approvare le trasformazioni delle corporazioni, secondo i desiderii che esse manifestassero, conformandosi alle conseguenze della presente legge, ma potrà farlo più agevolmente e più utilmente sulla di loro stessa richiesta.

Quanto poi all'articolo 7, io non mi estenderò a parlare ora sul disposto del medesimo. L'onorevole Biancheri mi ha preceduto ed ha molto acconciamente fatto notare che quando si aboliscono i privilegi per considerazioni di comune utilità, bisogna che lo Stato, che è il rappresentante dell'universalità degl'interessi, si preoccupi anche delle conseguenze che nel provvedere alla utilità comune possono cadere a danno di pochi, e specialmente se bisognosi ed infelici, specialmente se si tratti di persone le quali o per età, o per malattia, o per altro si trovano in deplorabili condizioni.

Del resto, anche io tornerò su di ciò nella discussione dell'articolo 7, e svilupperò maggiormente le mie idee se mai vi sarà il caso di farlo.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

Per ora sostengo che l'articolo 1 debba essere accolto nel modo come è stato proposto dall'onorevole ministro ed accettato dalla Commissione, e che gli emendamenti degli onorevoli Torrigiani e Valerio debbano essere dalla Camera respinti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Michellini. Siccome però la discussione generale tende a specializzarsi e ad applicarsi piuttosto a questo od a quell'altro articolo, così io proporrei di chiudere la discussione generale, e ciò per evitare che quando saremo alla discussione degli articoli si riproducano gli stessi pensieri, gli stessi argomenti.

Darei pertanto la parola all'onorevole Michellini solo nel caso che intendesse di tenersi nella sfera della discussione generale.

MICHELINI. Io prego l'onorevole presidente di osservare, che gli emendamenti proposti dai deputati Torrigiani e Valerio riguardano due principii fondamentali, dai quali tutta la legge è informata, cioè se si debbano sopprimere solamente i privilegi, ovvero anche le corporazioni, e se si debbano dare indennità per tale soppressione. Tali emendamenti sono correlativi; però è bene che se ne ragioni nella discussione generale. Del resto sarò brevissimo.

Sono rimasto alquanto perplesso se dovessi approvare il primo dei due emendamenti proposti; quanto al secondo, appena è stato enunciato, non ho dubitato doversi approvare. Ragionerò primieramente di quest'ultimo, che si riferisce all'articolo 7, perchè la decisione che si prenderà sopra di esso dovrà servirci di guida alla decisione dell'articolo 1.

BIANCHERI. Allora l'articolo 7 dovrà votarsi prima del 1°.

MICHELINI. Non si dovrà votare prima l'articolo 7, voglio bensì che la Camera se ne faccia un esatto concetto, affinché deliberi con conoscenza di causa sull'articolo 1.

È incontrastabile che questi due articoli hanno intima relazione; dunque è necessario che la Camera sappia quali sono gli effetti dell'articolo 7, non già per votarlo prima, ma bensì per votare l'articolo 1 in relazione col modo con cui intenderà di votare l'articolo 7. Questo è chiaro. Venendo dunque al principio contenuto in quest'ultimo articolo dirò: che non posso approvare che all'occasione di questa legge noi poniamo sopra i contribuenti un aggravio che non sappiamo nemmeno quale sia. È egli possibile che noi non possiamo fare nessuna legge senza che essa torni a danno dei contribuenti? Se si tratta di spese, si può disputare della loro utilità, e comprendo che siano votate da coloro che di tale utilità sono persuasi. Ma questa non è una legge di finanza; non ci è presentata dal ministro delle finanze, ma bensì da quello di agricoltura e commercio; eppure non possiamo astenerci dallo aggravare i contribuenti, così grande è la nostra propensione allo spendere.

Per la soppressione del privilegio nessuno può inalberare diritti ad indennità. I privilegi alle corpora-

zioni di cui si tratta come furono gratuitamente concessi dai Governi per lo passato, così possono essere abrogati dal Governo attuale da un momento all'altro senza indennità. I Governi passati non avrebbero potuto concedere privilegi perpetui, perchè avrebbero lesi i diritti dei Governi avvenire.

Dunque colla soppressione non si ledono diritti, perchè diritti non esistono, ed i contribuenti debbono essere lasciati in pace. Dico i contribuenti, perchè paghino lo Stato, i comuni, o le Camere di commercio, in ultima analisi i denari escono sempre dalle stesse borse, cioè da quelle dei contribuenti. Ma quanto ai comuni osserverò che essi hanno già tante spese che non so come faranno a pagare; osserverò ancora che ove fosse sancito il progetto di legge sulla perequazione dell'imposta prediale, dovrà necessariamente cessare la sovrimposta dei centesimi addizionali a favore dei comuni, cioè la maggiore sorgente d'entrata della maggior parte di essi. Allora ben lungi dal pensare a spese nuove, dovranno necessariamente cessare quelle che attualmente esistono, come sono le spese dell'istruzione e delle opere pubbliche.

Ma se ho dimostrato che per l'abrogazione dei privilegi delle corporazioni nessuno può inalberare diritti ad indennità, perchè nessun diritto è leso, bisogna tuttavia confessare che sono lesi interessi nati all'ombra di quei privilegi; è conveniente che loro si abbia qualche riguardo.

Questo senza aggravare i contribuenti, che non ci devono punto entrare, può consistere nell'accordare un tempo maggiore tra la decretata soppressione e la sua attuazione. Quindi si potrebbe stabilire che quest'ultima non avesse luogo che al fine del 1865.

Io voglio, senza dubbio, l'abolizione dei privilegi, ma purchè si raggiunga il fine, trovo conveniente che si conceda un tempo affinché il passaggio troppo repentino non impedisca che si possano prendere gli opportuni provvedimenti. Così quando si tolgono i diritti di entrata o di uscita su certe merci, è sempre bene che mai si faccia all'improvviso, ma che gl'interessati siano avvertiti per tempo.

Se adunque non si devono far pagare i contribuenti, segue che a coloro di cui si parla all'articolo 7 si deve provvedere cogli averi stessi delle corporazioni.

La qual cosa più facilmente si otterrà coll'emendamento proposto dai deputati Torrigiani e Valerio all'articolo 1, perchè questo emendamento, lasciando sussistere le corporazioni, si continua a provvedere agli annalati, alle vedove ed agli orfani come per lo passato.

Vengo adunque all'emendamento relativo all'articolo 1.

Primieramente dico che Commissione e Ministero da una parte ed i deputati Torrigiani e Valerio dall'altra, anzi noi tutti siamo concordi nella sentenza doversi abolire i privilegi. Il dissenso nasce unicamente circa l'abolizione delle corporazioni, le quali nulla hanno che fare coi privilegi.

Ora io mi faccio a considerare che qui abbiamo in faccia a noi due cose, cioè corporazioni e privilegi. Questi sono cattivi, dannosi, lesivi della libertà; ebbene sopprimiamoli.

Ma perchè volete sopprimere anche le corporazioni, le quali possono essere buone o cattive, ma delle quali per ora noi non dobbiamo occuparci, perchè hanno diritto di esistere?

La proposta che io propugno è più liberale del progetto di legge, primieramente perchè io rispetto la libertà delle corporazioni, le quali potranno vivere o morire a loro piacimento, ma che io non uccido.

In secondo luogo, perchè io rispetto anche la libertà del pubblico, il quale potrà valersi o non valersi di queste corporazioni, come più gli piace. Vi può essere tale corporazione la quale per l'onestà dei membri che la compongono abbia acquistata tale stima che, anche dopo la soppressione, continui a godere della fiducia e della clientela del pubblico.

Ebbene, perchè volete impedire ciò che è utile ad entrambe le parti, e che non reca danno ad alcuno? Perchè volete obbligare queste corporazioni a fare nuove domande al Governo, e questo a fare nuove concessioni? Semplifichiamo e non complichiamo l'azione governativa.

In sostanza, qui abbiamo delle corporazioni, le quali hanno una cattiva qualità, ed è di essere privilegiate. Ebbene, togliamo loro questa cattiva qualità, ma lasciamole sussistere, perchè possono averne altre buone. Bisogna andare molto a rilento a distruggere, perchè l'edificare bene è molto difficile, e soventi all'edificio manca quella solidità che non gli viene che dal tempo.

Noi anche in questo imitiamo troppo una vicina nazione famosa nel distruggere le antiche istituzioni, ma poco sagace nell'edificarne delle nuove.

BIANCHERI. Ho domandata la parola.

PRESIDENTE. Le dirò che l'aveva chiesta prima l'onorevole Torrigiani per parlare la seconda volta, ma che a tenore del regolamento non ho potuto concedergliela; quindi io la pregherei di non insistere per averla, perchè prima dovrei darla all'onorevole Torrigiani.

BIANCHERI. Osservo che debbo parlare, come relatore della Commissione, essendo egli assente.

PRESIDENTE. Se parla a nome della Commissione, ha la parola.

BIANCHERI. Dirò solo brevi parole in risposta all'onorevole Michelini, il quale sembrò stupirsi che la legge avesse quasi carattere di disposizione finanziaria, inquantochè può essere di qualche onere al pubblico tesoro, quando, secondo lui, provenendo essa dal Ministero d'industria e commercio, non dovrebbe avere attinenza colle finanze.

A volta mia io mi stupisco che il deputato Michelini non abbia osservato che è legge d'ordine pubblico, e che come tale può naturalmente trar seco anche un peso per l'erario. E me ne stupisco tanto più, perchè l'onorevole Michelini, che prima di me ha fatto parte dell'antico

Parlamento subalpino, non deve aver dimenticato che già da quello fu discussa ed approvata una legge quasi di questa natura, quella dell'abolizione delle piazze privilegiate, e che essa del pari portò un assai grave onere alle finanze, perchè quelle piazze furono riscattate.

È indubitato che quando una legge riveste un carattere di tal fatta, lo Stato il quale si preoccupa delle sue conseguenze deve pensare a far sì ch'esse siano sentite meno che è possibile.

Nulla dirò intorno all'articolo 7, riserbando su di esso intatta la questione; soltanto aggiungerò, riguardo all'articolo 1°, che è inutile che l'onorevole Michelini venga a nome della libertà a domandare qualche cosa di più di quanto noi proponiamo, perchè in nome della libertà abbiamo fatto tanto quanto è nei suoi desiderii.

Noi non aboliamo le corporazioni affinchè più non possano sussistere; no, questo non fu mai il pensiero della Commissione nè del Ministero; noi non facciamo che sopprimere le corporazioni privilegiate senza porre alcun impedimento a che queste possano all'indomani ricostituirsi da esse ed aver vita propria; ciò nessuna disposizione di questa legge viene ad impedirlo.

Da questo lato adunque noi siamo perfettamente di accordo, ma non lo siamo se si vuol sopprimere il solo privilegio lasciando la corporazione, la qual cosa sarebbe, mi pare, una questione oziosa, perchè non dipende da noi, sibbene dalla volontà degl'individui, che la corporazione continui; cosicchè in questo non si arrecava assolutamente danno alle libertà, soltanto coll'articolo 1° il principio è meglio sanzionato.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(È chiusa).

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Al termine del 1864 tutte le università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali privilegiate di operai d'ogni sorta esistenti nel regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione sono abolite, e cesseranno d'essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che le riguardano. »

A quest'articolo gli onorevoli deputati Torrigiani e Valerio hanno proposto il seguente emendamento:

« Al termine del 1864 *tutti i privilegi accordati* ad università, compagnie, carovane, unioni, gremii, associazioni, maestranze e simili altre corporazioni industriali di operai d'ogni sorta esistenti nel regno d'Italia sotto qualsiasi denominazione *sono aboliti*. »

L'onorevole Torrigiani ha la parola.

TORRIGIANI. Domando licenza alla Camera di aggiungere qualche parola sull'articolo 1, perchè essa si sarà facilmente accorta che dipende dall'adozione di questo emendamento tutto quello che io credo debba necessariamente susseguire nella proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Camera insieme all'onorevole deputato Valerio.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

Prima di tutto mi permetterò di fare qualche osservazione in risposta a quello che testè diceva l'onorevole Biancheri.

Egli non sembra consentire con noi, dico con me e coll'onorevole Valerio, della differenza grave che esiste tra la morte e la trasformazione di queste associazioni. Noi insistiamo perchè sia tolta dalla legge quella parte che si riferisce precisamente ad uccidere le associazioni; noi crediamo che, tolto il privilegio, lungi dal morire, le associazioni prospereranno meglio, giacchè non è punto vero che il privilegio faccia guadagnare più della libertà; il privilegio solamente sottrae indebitamente da quelli che hanno per dare a quelli che non hanno. Ora io dico: quando per forza della libertà e della concorrenza questi operai saranno organizzati in associazioni, col moto accresciuto dei commerci e dei traffici, guadagneranno assai più di prima, e non indebitamente, come accadeva col privilegio, e seguiranno a sopperire a tutti quei bisogni a cui si vorrebbe fare concorrere il danaro dello Stato, delle Camere di commercio e dei comuni.

Io quindi insisto sul concetto che informa l'emendamento mio e dell'onorevole Valerio, il concetto, cioè, della trasformazione e non della morte di queste associazioni. E queste parole prego siano ben meditate dall'onorevole Polsinelli, il quale, preoccupandosi grandemente delle conseguenze di questa legge per quanto riguarda i molti operai raccolti nelle corporazioni, consigliava di passare oltre e non discutere e votare legge alcuna in proposito. Io dico invece: fate che sia abolito il privilegio delle corporazioni, e mentre guadagnerà molta parte di operai che ora non lucra, guadagnerà insieme quella stessa parte che ora lucra con privilegio.

L'onorevole De Blasis si è preoccupato, e se ne era preoccupato prima di lui anche l'onorevole ministro, dell'immenso imbarazzo che deriverebbe al potere esecutivo quando si dovesse guardare dentro a tutti gli statuti e agli ordinamenti che oggi reggono quelle società, tornando sommamente difficile sceverare la parte che riflette il privilegio da tutte le altre parti che non lo riguardano.

Ma io prego l'onorevole ministro di agricoltura e commercio di pensare che nel sistema della legge egli differisce, ma non sopprime la difficoltà.

È egli ben certo che queste società morte oggi cercheranno rivivere domani cogli stessi ordinamenti dai quali oggi sono rette. Dunque mi conceda anche l'onorevole De Blasis che questa difficoltà non sussiste nè punto nè poco, od almeno, se sussiste prima, sussiste anche dopo.

Poichè l'onorevole Biancheri ha ricordato la carovana del porto di Livorno, io trovo opportuno notare come qualche trasformazione sia utilmente già avvenuta in altra corporazione analoga in Genova.

La relazione della Commissione, fatta la distinzione fra corporazioni che sono privilegiate e quelle che lo son meno, aggiunge queste parole:

« Altre, come sarebbero i facchini delle calate di Genova, dopo il regolamento del 1851, hanno perduto quasi affatto il privilegio e con pochi cambiamenti nel loro regolamento potrebbero forse, senza offesa alla legge, continuare ad esistere. »

Mediante dunque i benefizi della libertà, che pur si fanno sentire in tutte le classi sociali e con pochi cambiamenti, potrebbero molte associazioni continuare a sussistere, e le trasformazioni si opererebbero quasi spontaneamente ed i benefizi della libertà si farebbero immediatamente sentire.

Io non voglio annoiare la Camera con altre riflessioni che certo l'argomento mi detterebbe in questo momento, ma io la prego acciò nell'abolire od il privilegio o con questo anche le corporazioni, voglia seguire la strada indicata da me e dall'onorevole Valerio.

MIANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. Mi piace inserire poche parole nella discussione per richiamare un momento l'onorevole Torrigiani da un campo troppo astratto, nel quale egli ha perfettamente ragione. Se egli dice che la libertà è infinitamente più feconda del privilegio, mio Dio! chi potrà negarlo? Ma nel caso nostro ci sono certe società, il cui lucro non viene che dalla limitazione della libertà, non viene che dal privilegio.

Arrecherò un esempio, che forse potrà concretare molto le nostre idee.

La società degli *zavorrai* di Genova è formata di un certo numero di persone, le quali hanno il privilegio di somministrare esse sole la zavorra ai legni che entrano nel porto. E con questo esse costringono le navi ad aspettare il comodo loro per avere la zavorra necessaria, poichè conviene a questa società attendere l'opportunità di scaricare da una parte per caricare dall'altra, ed avere così la zavorra con minore spesa.

Questa società paga coi frutti del suo lavoro privilegiato pensioni ai vecchi, agli ammalati ed alle vedove. Ora il giorno in cui essa in virtù di questa legge cesserà di esistere, è inutile illuderci, che cosa accadrà? Accadrà che non esisterà assolutamente più la società di quelli che usufruiscono il privilegio, ma resteranno i vecchi, le vedove e gli ammalati, i quali cesseranno di ricevere i sussidi e le pensioni che ora godono. Ecco quello che succederà.

Vi è la società dei *piloti del grano*. Essa è composta di non più che 14 soci ordinari, e 28, credo, straordinari, ed ha il diritto esclusivo di somministrare certe barchette, certe funi, e non so quali ordigni per lo scarico delle merci. Il giorno in cui si dirà che questa facoltà è data a tutti, è chiaro che questa società non può aver più ragione di esistere, e se ci sono dei sussidi ai vecchi, agli ammalati ed alle vedove, questi verranno certamente a mancare.

Ora quando noi mettiamo la formola generale, abbracciamo evidentemente queste società, e tuttavia non impediamo per nulla che altre specie di associazioni, dove ci sia meno sostanzialmente il privilegio, possano prendere quella forma che vogliono; come sarebbero

quelle dei facchini e quelle delle *carovane*, le quali sono assai più numerose, le quali già per un regolamento ricordato dall'onorevole Torrigiani hanno subito una trasformazione tale, che quasi si direbbe sono cominciate ad uscire dal privilegio. L'ammissione in esse è fatta più facile, e certe discipline ne hanno di molto mutato l'essere e lo scopo.

Ebbene, dove la trasformazione è cominciata, noi non possiamo che compierla, perchè cessato tutto ciò che è privilegio, quantunque non avesse a rimanere una vera corporazione, può rimanere un certo organizzazione che prevenga danno maggiore, come forse sarà il caso dei facchini delle carovane di Genova; sarebbe così materia disciplinare e regolamentaria lo stabilire i requisiti necessari per essere ammessi a questa specie di lavori, perchè in luoghi circoscritti ci vuole un certo grado di moralità e idoneità della persona per impedire che il disordine venga a manifestarsi dopo la legge d'abolizione.

Pensavamo dunque che si potesse ancora eccitare l'istituzione di società di mutuo soccorso le quali continuassero a dare ai vecchi, ai malati, alle vedove quei soccorsi che ora si danno in altra maniera. Ma prevedevamo nel tempo stesso che in certi casi la continuazione di questi sussidi non sarebbe stata possibile, ed allora in una disposizione ultima e supplementare si cercava di riparare a queste lacune.

Ecco il senso del primo articolo, e la differenza che corre tra la redazione dell'onorevole Torrigiani e quella della Commissione e del Ministero.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se l'emendamento Torrigiani e Valerio è appoggiato.

(È appoggiato).

Il deputato De Blasiis ha la parola.

DE BLASIIIS. Io non ripeterò le cose che ho già detto sull'articolo primo, perchè la discussione generale è sull'articolo primo che principalmente si è rivolta, ma non farò che accennare una riflessione, la quale credo che potrebbe avere qualche peso nell'animo della Camera.

L'onorevole deputato Torrigiani a nome della libertà economica principalmente propugna il suo emendamento: ora io credo che è molto più favorevole alla libertà il concetto del nostro articolo primo che non l'emendamento tal quale lo propone l'onorevole Torrigiani; diffatti, egli vuol fare la distinzione tra la morte di queste società e la loro trasformazione. Io prego l'onorevole Torrigiani di concedermi che nel linguaggio filosofico non c'è grande differenza tra morte e trasformazione; niente muore al mondo, ma tutto si trasforma.

Ma la differenza sta in questo, che quando le corporazioni per virtù dell'articolo primo non hanno più diritto di esistere se non trasformandosi, avranno una più ampia libertà di esistere o di non esistere, perchè possono benissimo tali corporazioni non trovare nell'abolizione del privilegio la ragione di seguitare ad esistere. Che se all'incontro, abolendosi semplicemente

il privilegio, non fossero anche esse abolite contemporaneamente, ne verrebbe un incaglio alla libertà che hanno quelli che formano queste società, i quali, in qualche modo sarebbero costretti a persistere per qualche tempo nella costituzione della società, quantunque contro il loro interesse.

Io adunque credo che, lasciandosi la più ampia facoltà a quelli che formano queste corporazioni di ricostituirsi immediatamente, di trasformarsi, per causa di morte, o per altro, non sia recato danno alla loro libera azione.

In sostanza egli è chiaro che nel sistema del Ministero si hanno due favori: il primo è che non succedono inconvenienti di fatto avanti che la cosa sia osservata e discussa, laddove che nell'altro sistema questi inconvenienti verrebbero ad avverarsi, e sarebbe dopo provati i medesimi che il Governo si troverebbe costretto di occuparsi di correggerli. Il secondo è che quando le corporazioni stesse debbano ripresentare i loro statuti al Ministero, li studieranno e li faranno elaborare in modo da rendere più facile l'azione del Governo per sancirli, senza che resti molta difficoltà per sceverare le anticaglie, diciamo così, dei vecchi regolamenti da quello che attualmente può essere creduto utile alla società.

Sotto questo rapporto dunque io insisto e sostengo quello che ho già sostenuto la prima volta, cioè che sia preferibile la lezione dell'articolo 1 quale è stata proposta dal Ministero e dalla Commissione.

PANATTONI. A quello che è stato fin qui detto ho poco da aggiungere, perchè mi pare che sia bastantemente chiarito che le associazioni non si uccidono, ma si trasformano.

Aggiungerò un'impossibilità pratica, alla quale si andrebbe incontro non conservando l'articolo 1 quale esso è concepito.

L'onorevole Torrigiani, compreso da quei principii di libertà che io condivido con lui, si era limitato a dichiarare: *è abolito il privilegio*. Ma le corporazioni che fin qui hanno esistito, come sono e come vissero? Esse sono la personificazione del privilegio ed hanno vissuto col privilegio.

L'articolo come è concepito prosegue a dire, che « cesseranno d'essere in vigore i regolamenti, statuti, ordinanze e disposizioni che riguardano quelle corporazioni. » Ora codeste parole non trovansi comprese nell'emendamento, eppure esse sono tutto. Infatti le associazioni delle quali noi ci occupiamo, e che hanno vissuto fino ad oggi, hanno vissuto con questi regolamenti, con questi statuti; ma l'indomani dell'abolizione dei privilegi questi statuti, questi regolamenti non possono più esistere.

Essi non erano se non l'impronta, essi non cercavano se non la personificazione del privilegio. Ed invero furono il più delle volte dettati da quel Governo medesimo che fondava il privilegio e lo accordava a quelle corporazioni.

Venendo dunque alla conclusione, l'onorevole Tor-

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

rigiani non deve rimpiangere, se rimane l'articolo 1 come era concepito, perchè così andrà via tutta la scoria del passato; si cancellerà il privilegio quale è fin qui immedesimato nelle corporazioni, ma le associazioni per loro stesse continueranno a sussistere sotto nuove forme di libertà.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata).

La metto ai voti.

(È approvata).

Pongo ora a partito l'emendamento proposto dai deputati Torrigiani e Valerio.

MICHELINI. Chiedo di parlare per proporre un sotto-emendamento.

PRESIDENTE. Allora ha la parola.

MICHELINI. Il mio sotto-emendamento si riferisce tanto all'articolo propositoci dal Ministero e dalla Commissione, quanto all'emendamento dei deputati Valerio e Torrigiani. Io proporrei di sostituire l'annata 1865 a quella 1864. I motivi di questo emendamento li ho adottati nella discussione generale: essi mi sembrano di tutta evidenza.

Avverto che devono solamente approvare quest'emendamento coloro che credono, come io credo, e come anche gli onorevoli Valerio e Torrigiani, che non sia necessario, anzi non si debba porre a carico dei contribuenti le indennità di cui all'articolo 7. Gli altri per essere logici devono votare contro il mio emendamento, perchè pagando quelle indennità non avvi motivo di differire l'attuazione della legge.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Michelini, per sotto-emendamento a quello presentato dagli onorevoli Torrigiani e Valerio, propone che si dica 1865 invece di 1864.

Accettano gli onorevoli proponenti?

TORRIGIANI. Accetto, e lo dico anche a nome del mio amico Valerio.

BIANCHERI. A nome della Commissione dichiaro di respingere il sotto-emendamento dell'onorevole Michelini: vi è una ragione radicale per rigettarlo, in quanto che quando si tratta di abolire privilegi è sempre desiderabile che la disposizione, quando viene posta innanzi, venga ad essere mandata ad effetto il più presto possibile. Diffatti il tenere in sospenso tali cose, il lasciare ancora, dirò così, in dubbio se la legge possa avere il suo effetto sì o no, non fa che accrescere la perturbazione degli interessi...

TORRIGIANI. Domando la parola.

BIANCHERIche debbono essere colpiti, e per contro lascia sempre indecisi coloro che hanno speranza di poter approfittare di quest'abolizione.

Sicchè ella è una ragione che sta nella legge stessa che questo emendamento sia reietto.

Quanto poi alle considerazioni che l'onorevole Michelini ha messe innanzi onde far accettare il suo emendamento, farò osservare che tutti desiderano che le

finanze dello Stato non abbiano a sentire aggravio da questa legge; e di più giova avvertire che la questione per ora assolutamente non può essere portata innanzi, in quanto che essa sarà trattata quando verrà in discussione l'articolo 7.

Dico questo perchè so che molti emendamenti saranno presentati, i quali forse potranno appagare il desiderio dell'onorevole opponente: ma ad ogni modo parmi che qui non possa trovare questo emendamento la sua sede opportuna.

È meglio dunque ripresentarlo all'articolo 7, che comprende questa parte; allora la Camera deciderà se si debba accettare, ma intanto la questione di principio dell'articolo 1 vuol essere per ora votata dalla Camera, ed io spero provare all'onorevole Michelini come questo emendamento sia contrario all'essenza della legge.

Per tali considerazioni spero che questo emendamento verrà respinto.

MICHELINI. Ho già risposto anticipatamente nella discussione generale.

SANGUINETTI. Io non voglio altro che far avvertire alla Camera che io proporrò un emendamento all'articolo 4°, il quale, dopo quanto ho già inteso a dire, sarà accettato dalla Commissione. Con tale mia futura proposta le finanze dello Stato verrebbero sgravate da quanto è portato dall'articolo 7°.

In conseguenza la ragione finanziaria messa in campo dall'onorevole Michelini, ove il mio emendamento fosse accettato, non potrebbe indurre gli onorevoli nostri colleghi ad accettare il subemendamento dallo stesso onorevole Michelini proposto; poichè la Commissione accettando la mia futura proposta evvi a sperare che anche la Camera le farà buon viso, e per conseguenza si rimedierebbe in modo più radicale agli inconvenienti finanziari.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. Ho necessità di dichiarare che anche per parte mia respingo il sotto-emendamento dell'onorevole Michelini per due ragioni: prima perchè noi non sentiamo qui che i reclami di coloro che si dolgono dello scioglimento delle corporazioni; ma conviene anche tener conto di quelli che mi giungono da molto tempo per parte di coloro che soffrono dal privilegio.

Non è decante ritardare di tanto la proclamazione di principio così giusto e così ragionevole. Ma la ragione forse più efficace praticamente è che il ritardo non gioverebbe a nulla, nè noi abbiamo bisogno di altro tempo che di quello necessario per la formazione del regolamento per l'apparecchio di tutte quelle misure che possono rendere il meno gravoso lo scioglimento delle corporazioni.

Ora il periodo d'un anno, di tutto il 1864, credo che sia perfettamente sufficiente. Il ritardare dunque l'esecuzione della legge tanto varrebbe quanto il votarla da qui a un anno...

MICHELINI. Oh! questo no.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio....

perchè il periodo di due anni non gioverebbe a nessuno.

Prego quindi la Camera a votare l'articolo, respingendo l'emendamento e il sotto-emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Torrigiani sul sotto-emendamento.

TORRIGIANI. Era molto naturale, che tanto io quanto l'onorevole Valerio accettassimo il sotto-emendamento dell'onorevole Michelini, perchè noi partivamo da questo concetto, che, non dovendo morire le società, stesse bene che avessero il tempo necessario per la trasformazione dei loro statuti, i quali possono sussistere fin dove non sono macchiati dal privilegio. Ecco perchè noi ben di buon grado abbiamo accettato il sotto-emendamento dell'onorevole Michelini, ch'io non credeva dover essere respinto dall'onorevole ministro, in quanto che la presentazione di questo disegno di legge fatta da lui al Senato nel luglio 1863 mirava a stabilire l'esecuzione della legge al fine del 1864, il che vuol dire con una distanza di tempo di un anno e mezzo. Non mi pareva quindi che fra noi ed il signor ministro ci fosse un divario così grande da far sì che non fosse da lui accettato ciò che dall'onorevole Michelini fu proposto.

L'onorevole Biancheri (e qui mi pare opportuno di chiamare tutta l'attenzione della Camera), l'onorevole Biancheri crede che, votato l'articolo 1° come è proposto dal Ministero ed accettato dalla Commissione, la Camera sarà libera di accettare o di non accettare l'articolo 7.

Od io m'inganno a partito, o l'articolo 7 è una conseguenza logica e necessaria dell'adozione dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei deputati Torrigiani e Valerio, sottoemendato dal deputato Michelini.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

VALERIO. Dopo questo voto l'onorevole Torrigiani ed io crediamo di dover ritirare anche gli altri due emendamenti i quali sono una logica conseguenza del primo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1°.

(È approvato).

« Art. 2. Gli averi delle corporazioni o associazioni abolite, detratti i pesi, si devolveranno ai termini dei rispettivi statuti o regolamenti; in mancanza dei quali si dovrà procedere secondo le regole del diritto comune. »

(È approvato).

« Art. 3. Per quanto concerne il lavoro nei porti, ponti e calate, potranno i Municipi, sentite le Camere di commercio, sottoporre alla sanzione reale regolamenti di sicurezza pubblica e di disciplina, e condizioni di età e di moralità, senza limitazione del numero degli esercenti, senza divieto ai capitani di valersi dell'opera dei loro equipaggi esistenti a bordo.

« Una tariffa approvata dal Governo potrà fissare il massimo della mercede. »

A quest'articolo 3, il deputato Malenchini propor-

rebbe che là dove nella legge è detto: *potranno i municipi, sentite le Camere di commercio*, si dicesse invece: *potranno le Camere di commercio, sentiti i municipi*.

L'onorevole Malenchini ha la parola per isviluppare il suo emendamento.

MALENCHINI. La ragione di questa proposta che ho fatto dipende dall'osservare quali veramente sieno state le intenzioni di quest'articolo nelle sue disposizioni. Esse vogliono che le persone le più abili, le più capaci a conoscere di questi provvedimenti per i bisogni del commercio sieno incaricate dei regolamenti che possono essere opportuni.

Ora, se si considera nelle nostre città di commercio come si compongono i municipi...

PANATTONI. Domando la parola.

MALENCHINI... come sono formate le Camere di commercio, si rileverà facilmente che la classe dei grandi possidenti, quella degli individui esercenti professioni liberali, in grandissima parte compone i municipi, e l'elemento commerciale non ci è rappresentato che in minima proporzione.

Da questo fatto risulta che nelle Camere di commercio si troveranno più facilmente le cognizioni speciali, che convengono ai bisogni del commercio stesso, e la capacità però di meglio comporre i regolamenti in questione; ed è perciò che io propongo che invece dei municipi siano incaricate di questo regolamento le Camere di commercio.

Aggiungo un'altra osservazione.

Non è che nel 1862 che fu fatta dalla Camera una legge che riguarda le Camere di commercio basandole sul principio elettivo, e destinata ad aumentare a queste corporazioni una legittima influenza. Dopo sì poco tempo contraddicendo a questa legge, si verrebbe a togliere alle Camere di commercio alcune delle attribuzioni che questa legge loro accorda. Per mantenere quindi anche la nostra coerenza legislativa, io desidero che esse, sentiti, per quella parte che riguarda la polizia urbana, i municipi, abbiano la proposta dei regolamenti a cui fa appello la presente legge.

PANATTONI. Io mi penetro in qualche modo delle ragioni che hanno mosso l'onorevole Malenchini a proporre il suo emendamento. Ma tuttavia non perdo la fiducia che egli abbia a persuadersi che l'articolo possa rimanere come sta, e che il suo emendamento venga, in grazia degli schiarimenti, ritirato. Certamente la cognizione delle convenienze e dei provvedimenti che più attengono al commercio risiede nelle Camere, le quali vegliano ai bisogni del commercio medesimo, anzichè nel municipio, che raramente ha occasione di occuparsene.

Sotto questo rapporto, se si fosse detto che i regolamenti in proposito dovevano essere fatti dai municipi, certamente l'onorevole Malenchini avrebbe avuto pienezza di ragione per emendare l'articolo. Ma l'articolo dice che i municipi sono quelli i quali propongono al

Governo i regolamenti, e li propongono sentite le Camere di commercio.

La proposizione dei regolamenti che attengano ai pubblici servizi, e in parte anche all'ordine pubblico municipale, come sarebbero appunto quelli che non sono regolamenti di nudo commercio, costituisce una prorogativa dei municipi; ed infatti la legge provinciale e comunale provvede a che i regolamenti di questa importanza siano proposti al Governo dai municipi.

Ma quando i municipi, che non sarebbero abbastanza pratici della materia, hanno dalla legge precisamente l'obbligo di rivolgersi alle Camere di commercio per la compilazione dei regolamenti, ne consegue ad evidenza che il municipio domandi alle Camere stesse la compilazione dei regolamenti. E quando il regolamento sarà fattura della Camera di commercio, esso corrisponderà indubbiamente ai voti del corpo municipale che lo farà suo.

Nè io so vedere che il municipio se può qualcosa, migliorando, aggiungere, deve rifare un lavoro acconcio e ben preparato della Camera di commercio.

D'altronde se noi non dessimo la proposizione di questi regolamenti ai municipi, ne potrebbe venire l'inconveniente che in alcune località, dove pure occorrerà un regolamento, ma non esiste Camera di commercio, non vi fosse chi compili il regolamento.

Per esempio, in seno della Commissione accadde di avvertire che in alcune piazze ed in vari luoghi della gran costiera italiana occorrerà di regolare questo ramo di pubblico servizio; ma non vi è Camera di commercio, o la Camera della provincia non è bene informata per fare un adattato regolamento. Ed allora chi sarà incaricato della compilazione? Il municipio?

Forse, ed io qui potrei accordarmi coll'onorevole deputato Malenchini, forse il municipio non sarà dappertutto abbastanza iniziato nelle specialità che bisogna conoscere per la compilazione di questo regolamento. Ebbene, il municipio, che non può consultare la Camera di commercio perchè in quelle località non esiste, porrà in rilievo le cose locali e poi si rivolgerà per certe altre norme alla Camera di commercio viciniera, od altrimenti consulterà persone che possano dare un indirizzo.

Chiarito così, che è in sostanza l'oggetto dell'onorevole Malenchini, quello cioè che il regolamento sia fattura di persone competenti e devolute al commercio, è bastantemente dimostrato, per quanto mi sembra, che egli potrebbe prescindere dal suo emendamento.

L'articolo, infatti, non impone al municipio la necessità del lavoro, ma gli affida principalmente la proposizione, che è d'altronde una delle sue prerogative in materia non assolutamente ed unicamente commerciale.

PRESIDENTE. L'onorevole Malenchini persiste nel suo emendamento?

MALENCHINI. Persisto nel mio emendamento.

A me non pare che siano giuste le osservazioni fatte dall'onorevole Panattoni per dimostrare che vera-

mente vi sia maggiore convenienza a disporre che questi regolamenti siano fatti dai municipi anzichè dalle Camere di commercio. E di questa mia opinione tanto più mi persuado, in quanto che vi sono stati dei municipi i quali hanno indirizzato alla nostra Camera petizione speciale sopra questa materia, dei municipi che raccolgono in sè degli uomini pratici, esperti degli affari che ci preoccupano, e che riconoscono con tutta evidenza come meglio convenga deferire questa autorità alle Camere di commercio anzichè ai municipi.

L'onorevole Panattoni ha poi lasciata senza risposta l'osservazione che io aveva fatta, che cioè le Camere di commercio regolate dalla legge del 1862, ebbero queste attribuzioni che attualmente loro si ritolgono, attribuzioni che si vogliono ora deferire ai municipi, i quali esprimono la convinzione di non poterle soddisfare siccome le soddisferebbero le Camere di commercio.

BIANCHERI. Chiedo di parlare.

MALENCHINI. Dinanzi a queste ragioni insisto perchè il mio emendamento sia posto ai voti.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. La proposta dell'onorevole Malenchini darebbe luogo alla più grave delle difficoltà, cioè a quella di dare facoltà ad un corpo morale di emanare e provvedere ad una legge quando esso è il meno istruito dei bisogni della località che domanda questo regolamento. Se la Camera di commercio esistesse in ogni sito dove havvi un porto od altro, non vi ha dubbio che la Camera di commercio composta di negozianti, e avente attinenze quotidiane coi bisogni commerciali di quel luogo, potrebbe provvedere meglio di qualunque altro Corpo, e forse anche del municipio, perchè il comune non ha queste strette attinenze quanto le Camere di commercio; ma siccome queste non esistono in ogni località dove havvi un porto, una spiaggia, e c'è traffico commerciale, ne avviene di necessità che la Camera di commercio di Livorno, per esempio, sarebbe chiamata a provvedere ai bisogni locali di Viareggio; quella di Genova a quelli di Savona e di Albenga, e così via dicendo; ne nascerebbe quindi che una Camera di commercio la quale non è sul luogo dove si ha da provvedere un regolamento al servizio del facchinaggio, farebbe il regolamento. Nella deficienza della Camera di commercio, qual è il corpo morale che può meglio interpretare i bisogni del luogo a cui si vuol provvedere con un regolamento? Ma certo è il municipio, perchè questo, non essendovi altra autorità che sorvegli agli affari commerciali, può pure, per stretta attinenza col bisogno generale del paese, provvedere a questo servizio come a qualunque altro.

Il municipio pertanto, uniformandosi a questo bisogno che egli conosce ed è chiamato a conoscere meglio di qualsiasi altro, non fa altro che compilare il regolamento, lo sottopone od almeno lo lascia esaminare dalla Camera di commercio, la quale, quasi in

secondo grado vede se è informato al principio, per esempio, della legge attuale, al principio della libertà del lavoro, e quindi il regolamento è sottoposto alla approvazione regia.

Mi pare che queste ragioni dovrebbero bastare per dimostrare all'onorevole Michelinini che il nostro sistema toglie le difficoltà assai meglio di quello che non lo farebbe il suo, perchè laddove esiste Camera di commercio e municipio, questi due corpi morali possono facilmente cader d'accordo per provvedere alle emergenze del luogo; colà invece dove non esiste Camera di commercio, il municipio prende l'iniziativa, e quindi il regolamento andando dinanzi alla Camera di commercio abbiamo sempre quei due corpi morali che concorrono a fare il regolamento per il servizio di facchinaggio e per gli altri affari commerciali.

Ciò mi basta per sperare che la Camera vorrà approvare la proposta della Commissione, anzichè quella dell'onorevole Michelinini.

PERUZZI, ministro per l'interno. Io mi permetto di far osservare come alle ragioni colle quali due oratori della Commissione hanno sostenuta la reiezione dell'emendamento dell'onorevole Michelinini vi sia da aggiungere la considerazione che l'onorevole Biancheri ha già fatta, che in vari luoghi non vi sono Camere di commercio, mentre dovunque vi sono i municipii; di più che tale emendamento nasca da un concetto, che non credo precisamente giusto, della disposizione di questo articolo, in quanto che parmi che l'autore di quella proposta sia soverchiamente preoccupato dell'importanza che questi regolamenti possono avere per il commercio.

Io faccio avvertire come qui si tratta di regolamenti di sicurezza pubblica principalmente; ora questa evidentemente concerne il Governo ed i municipii, i quali a norma delle leggi vigenti hanno certe determinate ingerenze in tutto quello che si attiene alla pubblica sicurezza.

Ma questi regolamenti di sicurezza pubblica, qualora fossero fatti dal Governo o dal municipio, potrebbero in una materia come questa portare per avventura un qualche nocimento al commercio, e disconoscerne gl'interessi coi quali bisogna conciliarsi.

Quindi assai saviamente il progetto dispone che in questi casi speciali siano anche sentite le Camere di commercio, e che esse portino quell'elemento che per avventura il municipio non sarebbe atto a recare.

Ma non conviene dimenticare che quello che domina in quest'articolo sono le ragioni di pubblica sicurezza; queste sono principalmente raccomandate al Governo ed al municipio. Però le Camere di commercio vi devono entrare, perchè esse rappresenteranno quegli inconvenienti o danni che potrebbero per avventura venirne al commercio dai regolamenti che dal municipio fossero proposti e dal Governo sanciti.

Oltre a queste ragioni un'altra mi farò lecito di aggiungere, ed è che quando si tratta di facchinaggio, non si tratta solamente di cose che concernono il com-

mercio. Il facchinaggio si esercita anche per operazioni, le quali non riguardano esclusivamente il commercio, ma riguardano la generalità dei cittadini. Parlerò, per esempio, dei viaggiatori. Oggi la maggior parte forse delle lagnanze che si fanno contro queste corporazioni vengono da privati cittadini piuttosto che dal commercio. Il commercio in un modo o nell'altro trova sempre modo di provvedere a' suoi bisogni e di avere dei compensi per gli oneri che per avventura gli sono da queste corporazioni imposti. Ora gl'interessi della generalità dei consumatori non sono rappresentati dalle Camere di commercio, ma bensì dai municipii.

Quindi, tanto in ragione dello scopo di quest'articolo che è quello della pubblica sicurezza, quanto in ragione della maggiore estensione di rappresentanza che ha il municipio, io credo che debba il municipio avere l'iniziativa in siffatte proposte, come saviamente è stabilito nell'articolo. Ma riconosco perfettamente coll'onorevole Malenchini che la Camera di commercio deve essere sentita, là dove esiste, perchè questi provvedimenti non possano riuscire nocivi al commercio.

Egli è perciò che a nome dell'onorevole mio collega, che si è assentato momentaneamente per andare al Senato, io prego la Camera di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Malenchini.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se l'emendamento del deputato Malenchini sia appoggiato.

La Camera sa come questo emendamento stia in ciò che là dove si dice: *potranno i municipii, sentite le Camere*, si direbbe invece: *potranno le Camere, sentiti i municipii*.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è rigettato).

Ora metto ai voti l'articolo 3.

(La Camera approva).

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA, MODIFICATO DAL SENATO.

PERUZZI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge per la estensione a tutto il regno della legge di pubblica sicurezza del 1859, con alcune modificazioni, approvata dal Senato.

Io raccomando caldamente alla Camera dei deputati l'esame di questa legge, che è una di quelle che sono più essenziali all'unificazione di uno dei principali servizi del Governo.

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

Il deputato Di Pettinengo ha la parola per presentare una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUL BILANCIO DELLA MARINA DEL 1863.

DI PETTINENGO, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione intorno ad un progetto di maggiore spesa sul bilancio della marina, ossia di due spese sul bilancio del 1863, le quali erano già previste, ma perchè oltrepassano la somma di 30 mila lire debbono essere esaminate e votate con una legge.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE CORPORAZIONI D'ARTI E METIERI.

PRESIDENTE. « Art. 4. Il servizio dei facchini nelle dogane e nei portofranchi è parimenti soggetto ai regolamenti, tanto per ciò che riguarda la sicurezza pubblica e la disciplina, quanto per ciò che concerne i requisiti di ammissione alle dogane o ai portofranchi.

« Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede.

« I facchini ammessi nelle dogane o nei portofranchi, saranno tenuti a contribuire in quelle istituzioni di mutuo soccorso, o esistenti, o che verranno fondate a loro vantaggio. »

L'onorevole Sanguinetti ha presentato a questo articolo un emendamento.

Dopo le parole: « I facchini ammessi nelle dogane o nei portofranchi » aggiungerebbe « e gli esercenti di cui all'articolo 3° saranno, » ecc., fino alle parole: « che verranno fondate a loro vantaggio » invece delle quali direbbe: « che verranno fondate tanto a loro vantaggio, quanto pel pagamento di quelle pensioni o sussidi che erano prima pagati agli invalidi dalle rispettive corporazioni abolite. »

Il deputato Sanguinetti ha la parola per isvolgere la sua proposta.

SANGUINETTI. Coll'articolo 1° di questa legge vengono abolite le corporazioni privilegiate, le quali, fra le altre cose, provvedevano pensioni o sussidi alle vedove, agli orfani ed ai vecchi. Un principio di umanità, e direi quasi di giustizia, sentito e dal Governo e dalla Camera, non permette che coll'abolirsi le corporazioni privilegiate vengano a cessare i sussidi e le pensioni date agli invalidi. In questo, credo, siamo tutti d'accordo. Ma sorse la questione se debbono stare a carico dello Stato, o di qualche altro corpo morale, o di qualche istituto a crearsi. Coll'articolo 7° viene stabilito che questi sussidi siano per l'avvenire a carico parte dello Stato, parte del municipio, parte delle Camere di commercio.

Ora, l'articolo 7 nella stessa discussione generale ha sollevate molte obiezioni.

L'onorevole Torrigiani accusava quest'articolo come peccante di socialismo, e non aveva torto: altri hanno

detto, se non in pubblico, almeno in privato: che le Camere di commercio erano nella impossibilità assoluta di contribuire a questi sussidi.

I municipi non versano in prospere condizioni di finanza. Per altra parte non si potrebbe con solide ragioni sostenere essere giusto che questi sussidi o pensioni devolute a vantaggio di una ristretta classe di persone, che non furono a servizio del Governo, debbano essere a carico dello Stato.

Io per me voterei questi sussidi o pensioni anche a carico dello Stato, quando non si potesse fare altrimenti, ma potendo soddisfare a questo principio di umanità per altra via, non so perchè non si dovrebbe ciò tentare.

Ora, siccome nell'articolo 4 viene determinato che il Governo possa stabilire con regolamento delle istituzioni di mutuo soccorso pei facchini delle dogane, così parmi che con una di queste istituzioni di mutuo soccorso si potrebbe anche provvedere alla pensione delle vedove, dei vecchi e degli orfani, persone tutte che io comprendo nella parola *invalidi*. Quindi è che accordando al Governo la facoltà di cui all'articolo 4, possiamo estendere questa facoltà onde possa creare quelle istituzioni di mutuo soccorso, le quali abbiano a provvedere agli invalidi dei facchini, possa cioè allargare la sfera di queste istituzioni di cui all'articolo 4, e provvedere pur anche alle pensioni ed ai sussidi delle vedove, degli orfani e dei vecchi delle corporazioni che vengono con questa legge distrutte.

A questo tende il mio emendamento. Spero dunque che tanto la Commissione quanto il Ministero vorranno fare al medesimo buon viso.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione acconsentono?

(*Segni di adesione dal banco della Commissione*).

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. La idea che mette in campo l'onorevole deputato Sanguinetti è la medesima che sta nel progetto, cioè che, sciolte le corporazioni, in quanto sia possibile si faccia delle Casse di mutuo soccorso organizzate da quelle nuove associazioni che possono risultare, pagare i pensionati dalle abolite corporazioni, e questa idea era stata espressa specialmente dagli articoli 3 e 4, inquantochè, accadendo di dover lasciare un certo organizzazione qual era quello dei porti e calate e quello delle dogane, si profittava della prima occasione che si presentava per dire alle persone che cadevano sotto la disciplina dei regolamenti, tra le altre cose: pensate anche a continuare le pensioni a coloro che appartenevano alle abolite corporazioni.

Non ripugno dunque, perchè è nello spirito della legge, a questa proposizione dell'onorevole Sanguinetti; dubito un poco però se la forma che egli ha proposta sia la più conveniente.

Mi parrebbe che dovesse questa proposta essere materia d'un articolo distinto, d'un articolo separato, il quale esprimesse quest'idea, cioè che tra le cure che si avranno nel formare i regolamenti, nel disciplinare le

associazioni che risultano dopo l'abolizione del privilegio, si abbia anche quella d'istituire delle Casse di mutuo soccorso, e si dica che da queste Casse debba specialmente risultare il pagamento delle pensioni ai vecchi, ai malati, alle donne che erano a carico delle società disciolte.

Allora che cosa accadrebbe Che l'articolo 7 verrebbe poi evidentemente a significare quello che il Ministero intendeva, cioè una specie di supplemento e di riserva ultima alla mancanza dei sussidi; quando insomma non ci sia modo di far avere il pagamento dei sussidi ai malati, ai vecchi, alle vedove, allora si conceda un fondo il quale sia in tali spese ripartito.

Inteso così, formulato in un modo più chiaro, e, forse, in un articolo separato, dico che accetto la proposta Sanguinetti, perchè risponde a un desiderio del Ministero.

PANATTONI. La Commissione, riservandosi il più maturo esame della proposta, opinerebbe analogamente a quel sistema che il ministro propone, cioè che cotesti provvedimenti fossero studiati e combinati in un articolo apposito, il quale stesse in armonia anche coll'articolo 7.

Intanto l'articolo che ora si discute non fa che stabilire il principio generale delle casse di mutuo soccorso. Quali saranno poi le conseguenze ed i modi di applicazione, ciò richiede un esame ed una compilazione tutta speciale.

Quindi noi siamo tutti d'accordo col signor ministro intorno alla compilazione di un articolo apposito.

MASSA. Domando la parola.

SANGUINETTI. Io l'ho già chiesta una volta.

PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato.

SANGUINETTI. Una volta sola, ed ora intendo fare una dichiarazione.

Io ringrazio tanto il signor ministro quanto la Commissione che abbiano accettato il principio del mio emendamento.

L'onorevole ministro non ha fatto che una sola obiezione di forma. Convengo io pure che il principio del mio emendamento potrebbe forse meglio essere formulato in un articolo a parte; parmi però che la questione delle istituzioni di mutuo soccorso sia toccata e stabilita in questo stesso articolo 4; ond'è che, per nulla pregiudicare in quanto alla forma della legge, io proporrei che, senza venire fin d'ora ad un voto sull'articolo 4, si rimandasse l'emendamento alla Commissione affinchè lo studiasse e domani formulasse la legge con questa massima.

Essa vedrà quale sia l'ordine logico, migliore, se debba cioè inserirsi questo principio all'articolo 4 od all'articolo 7, o se debba formare un articolo a parte. Parmi dunque che, per rendere la forma della legge migliore, giacchè il principio è accettato, sia meglio sospendere la discussione ed aspettare l'avviso della Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa proposta dell'onorevole Sanguinetti?

PANATTONI, relatore. Siccome questa proposta non sarebbe che ampliativa dell'articolo 4, o sia che la Commissione deliberi di fare un'aggiunta a quest'articolo, o creda invece di proporre un articolo apposito, è evidente che l'articolo come ora sta si può mettere ai voti ed approvare.

La Commissione, ciò facendo, terrà conto della proposta dell'onorevole Sanguinetti e vedrà quanto e come possa innestarla colla legge.

MASSA. Poichè scorgo che la Commissione mantiene la proposta di rendere obbligatorio il concorso in coteste istituzioni che si vogliono creare a vantaggio degli esercenti, dirò come io vegga altresì che manca qualche cosa a complemento di quest'articolo, cioè non si sa chi avrà facoltà di determinare la quota di concorso e se saranno le amministrazioni di queste casse che verranno istituite.

Ora, poichè la proposta Sanguinetti è inviata alla Commissione, desidererei che la Commissione medesima prendesse pure in disamina questo punto, di sapere cioè a chi apparterrà il quotare i contribuenti, e di più che sia fissato anche un limite della quota alla quale i contribuenti saranno tenuti per il concorso a queste istituzioni.

PRESIDENTE. Se non vi ha nulla in contrario, la proposta dell'onorevole Massa sarà anch'essa trasmessa alla Commissione.

L'onorevole Ricci ha la parola.

RICCI GIOVANNI. Nell'articolo 4 viene detto che il servizio dei facchini nelle dogane e porti franchi è parimente soggetto ai regolamenti, ecc.

Ora io desidererei ben chiarire chi debba far questi regolamenti.

Non vi ha dubbio che dovrebbero essere fatti dalla Camera di commercio, la quale nei porti franchi e nelle dogane ha un'ingerenza principalissima. Forse sarà conveniente che il Governo abbia una tal qual mano nella compilazione dei medesimi, ma potrebbero escludersi assolutamente i Municipi. Pertanto ciò vuol essere ben specificato, imperocchè sembra che questi regolamenti per i porti franchi e per le dogane possono egualmente essere fatti tanto dai Municipi d'accordo colla Camera di commercio, come all'infuori di essi corpi, completamente dal Governo.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. Convengo perfettamente che sia necessario escludere i Municipi; credo che questi regolamenti si possono formare dal Governo d'accordo colla Camera di commercio, e mi pare che trattandosi di dogane, e l'argomento delle dogane interessando il ministro delle finanze, non si possa fare a meno di darne non solo l'approvazione, ma anche l'iniziativa al ministro delle finanze.

RICCI GIOVANNI. Io osserverò al signor ministro che in quanto alle dogane forse potrebbe essere il caso che i regolamenti fossero fatti dal Governo, sentita la Camera di commercio; ma per quanto riguarda i porti franchi, io credo che non è assolutamente ammissibile che la principale ingerenza sia presa dal Governo,

dal punto che il Governo, consultando semplicemente le Camere di commercio, le porrebbe in una condizione troppo subalterna.

Ed in vero, se si pon mente che i porti franchi sono regolati con discipline stabilite esclusivamente dalle Camere di commercio, e che il mantenimento dell'ordine interno è ad esse affidato, io non comprendo come il Governo voglia averne la principale direzione. A parer mio deve esistere perfetto accordo; quindi le Camere di commercio dovrebbero fare i regolamenti e il Governo riserbarsi l'alta approvazione; ma lasciare che il Governo nell'interno dei porti franchi assuma una direzione direi quasi esclusiva ed indipendente, non crederei che ciò possa riuscire utile, sia perchè sarebbe un accrescere le difficoltà, e poi perchè non mi pare consentaneo ai regolamenti stessi che regolano il servizio interno dei vari porti franchi.

Quindi io pregherei l'onorevole ministro di accettare la modificazione, che, cioè, i regolamenti siano fatti e proposti dalla Camera di commercio ed approvati dal Governo.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. Dicendosi: *proposti* dalle Camere di commercio ed *approvati* dal Governo, credo che si possa egualmente applicare alle dogane dello Stato. Ma poichè siamo all'articolo 4 prego la Commissione di vedere se questo articolo non dovesse mettersi ai voti, togliendo l'ultimo comma, ed accettando fin da questo momento che la discussione che ha avuto luogo venga a produrre un articolo separato.

Si potrebbe dunque votare l'articolo, riservando di fondere l'ultimo comma in un articolo che sarebbe il numero 5.

BIANCHERI. La Commissione aderisce a questa proposta del signor ministro che l'ultimo alinea dell'articolo sia tenuto in riserbo siccome quello che è già compreso nella proposta Sanguinetti e sulla quale la Commissione avrà da deliberare.

L'articolo quindi potrebbe essere votato con questo accordo, che là dove si dice che è *parimente soggetto ai regolamenti*, converrebbe aggiungere: *proposti dalle Camere di commercio e approvati dal Governo*; il rimanente come sta, toltone l'ultimo alinea sul quale domani la Commissione riferirà.

PRESIDENTE. Vi sono dunque due proposte di modificazione dell'articolo 4.

La prima consisterebbe nell'aggiungere dopo la parola *regolamenti*, queste altre: *proposti delle Camere di commercio ed approvati dal Governo*.

Avverta la Commissione se non sarebbe miglior locuzione il dire in fine di tale inciso così: « questi regolamenti, od *i quali* regolamenti saranno proposti dalla Camera di commercio ed approvati dal Governo. »

Sarebbe ancora unito all'articolo 4 l'inciso che segue, cioè: « Similmente una tariffa potrà fissare il massimo della loro mercede. » Così finirebbe l'articolo 4 soppresso il resto: questa sarebbe la seconda proposta.

Chi approva l'articolo in questi termini sorga.
(È approvato).

Rimane inteso che la Commissione si farà carico di quanto è scritto nell'ultimo comma dell'articolo 4 come delle proposte Sanguinetti e Massa.

PANATTONI. Chiedo di parlare sulla proposta Massa.

Mi pare che la discussione in quest'ultima parte abbia dovuto soddisfare l'onorevole Massa, e togliere il dubbio suo. I regolamenti dei quali si parla sono quelli appunto che verranno proposti dalla Camera di commercio ed approvati dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Massa crede che il suo pensiero sia abbastanza espresso nelle disposizioni state votate?

MASSA. Io accetto. Solo mi riservo di parlare sull'articolo che sarà proposto.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5°.

« Art. 5. Per le contravvenzioni ai regolamenti potrà comminarsi un'ammenda da lire 2 a 50, o la pena degli arresti da uno a cinque giorni.

« Nel caso di recidiva, potrà comminarsi la pena della sospensione dall'esercizio della professione per un termine da quindici giorni a tre mesi. »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

Voglio solamente far osservare che i regolamenti, se non ne sono autorizzati da questa legge, non possono stabilire delle ammende. Ora questa legge non li autorizza; autorizza solo a minacciare delle ammende, non a stabilirne. (*Risa d'approvazione*)

In sostanza la legge non deve solamente minacciare di punire, e la parola *comminare*, che viene dal latino *comminari*, non può avere altra significazione, e la nostra autorità non vale a cambiare la significazione che ha, ma la legge deve ancora punire. È la legge che punisce, non il giudice, il quale altro non fa che applicare la legge. Se la legge minacciasse solamente di punire, anche il giudice non potrebbe far altro che minacciare. Dunque bisogna che diamo ai regolamenti la facoltà d'infliggere ammende, non solamente di minacciarle.

PRESIDENTE. Pregherei l'onorevole Michelini d'indicare l'espressione che vorrebbe adoperare. Vuol che si dica *potrà infliggersi*?

BIANCHERI. Mi pare che la parola *comminare* la pena sia più propria che *infliggerla*; è appunto la legge che commina la pena, lasciando la difesa; se la difesa dimostra che non c'è colpa, allora non è il caso di applicare, cioè *infliggere* la pena; se c'è la colpa, la pena comminata sarà applicata. (*Segni di assenso*)

L'onorevole Michelini non dovrebbe insistere sulla sua proposta.

MASSA. Prima di tutto mi pare che debba mantenersi la parola *comminare*, perchè qui non si fa che stabilire un principio che i regolamenti, i quali si faranno dopo, dovranno poi applicare, quindi qui è il *comminare* che è poi tradotto in atto dal regolamento: e l'onorevole Michelini, così geloso della proprietà della lingua, della

terminologia legislativa, dovrebbe accontentarsi di questa parola.

Circa il merito dirò poi che questa comminazione mi pare troppo rigorosa, perchè volendosi estendere alla osservanza dei regolamenti che verranno fatti, siccome l'onorevole Panattoni mi ha già avvertito che ai regolamenti medesimi apparterrà il determinare le quote di concorso in quelle opere pie che verranno stabilite, la conseguenza sarebbe cotesta, che chi non pagherà la sua quota di concorso potrà essere comminato di questa pena, e potrà anche essere tradotto in carcere per cinque giorni. Mi pare perciò che, quanto meno, dovrebbe essere bene inteso e dichiarato che questi regolamenti, i quali verranno in definitiva ad essere sottoposti alla sanzione superiore, non dovrebbero mai contenere le pene di polizia per questa mancanza di pagamento di una quota di concorso in opere di beneficenza.

BIANCHERI. L'osservazione testè fatta dall'onorevole Massa, a parer mio, non ha un fondamento tanto grave come ha potuto sembrare a prima vista.

Diffatti, se un individuo che fa parte di un'associazione viene a mancare a qualcuno degli obblighi che si è assunto coll'entrare nella stessa associazione, non vi ha dubbio che per simile mancanza il regolamento non può comminare la pena degli arresti; chi, per esempio, non avrà pagato la sua quota di concorso, perderà i benefici dell'associazione, ma non andrà soggetto ad altra pena.

Questo è il principio che domina in tutte le nostre leggi, il principio di libera associazione, ossia che uno fa parte di una associazione fino a che egli lo crede.

Noi non possiamo naturalmente andar oltre lo stesso principio, perchè, quando il regolamento stesso venisse a stabilire la pena, la legge generale dello Stato lo vieterebbe, e niun magistrato potrebbe mai applicarla.

Laonde l'articolo 5 non ha altro di mira, se non che d'infliggere la penalità a coloro che si renderanno colpevoli delle mancanze ed infrazioni ai regolamenti.

Quegli, per esempio, che vorrà darsi al facchinaggio senza chiamare ed ottenere nessuna autorizzazione, sarà sottomesso a prendere una medaglia di un porto qualunque; e così sono tutte quelle regole di polizia che cadono sotto l'applicazione delle leggi di sicurezza pubblica.

L'articolo 5 non poteva assolutamente che mirare a questo.

Questa legge deve essenzialmente informarsi ai principii della libertà del lavoro e della libertà dell'associazione, in quei modi e in quelle forme che sono autorizzati dalla legge.

Io spero che queste mie spiegazioni varranno a calmare ogni apprensione dell'onorevole deputato Massa.

MASSA. Se s'intende l'articolo in questo modo, che, cioè, i regolamenti non commineranno nessuna pena per queste infrazioni, le quali sono meramente infra-

zioni civili, e se l'onorevole ministro dichiara pure d'intenderlo a questo modo, dal canto mio non altro difficoltà.

MANNA, ministro per l'agricoltura e commercio. È questo appunto il mio pensiero, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. La Commissione è pure soddisfatta?

BIANCHERI. Do anche io il medesimo assenso.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. Coloro che fanno parte delle corporazioni abolite non sono tenuti a giustificare le condizioni che fossero stabilite dai regolamenti per l'esercizio della loro arte, industria o professione.

« Saranno però tenuti a contribuire all'istituzione di soccorso di cui all'articolo 4. »

BIANCHERI. Bisogna non tener conto dell'ultimo alinea che rimane in sospenso.

PRESIDENTE. L'ultimo alinea di questo articolo 6°:

« Saranno però tenuti, » ecc., si riferisce al comma ultimo dell'articolo 4° che è stato sospenso. Metterò quindi ai voti la sola prima parte di questo articolo 6°.

(È approvata).

Rimane inteso che questo comma dell'articolo 6°

« Saranno però tenuti a contribuire all'istituzione di cui all'articolo 4, » sarà poi votato in relazione alla proposta che sarà fatta dalla Commissione.

Con questa riserva e dichiarazione si passa all'articolo 7°.

« Art. 7. Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi che ora si percepiscono dalle corporazioni sarà destinato un fondo fornito in egual parte dallo Stato, dai municipi e dalle Camere di commercio ove tali corporazioni esistevano. »

A questo articolo 7 sono proposti vari emendamenti.

Il primo che era quello degli onorevoli Torrigiani e Valerio fu ritirato.

SANGUINETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il deputato Malenchini propone a questo articolo un emendamento così concepito...

MALENCHINI. Permetta una spiegazione.

Aveva proposto che l'articolo si chiudesse colle parole: « un fondo fornito dallo Stato. » Ora proporrei d'aggiungere dopo quelle parole queste altre: « in quanto emanino da precedenti disposizioni legislative. »

PRESIDENTE. Darò lettura degli emendamenti proposti.

Quello dell'onorevole Malenchini sarebbe dunque così concepito: aggiungere dopo le parole *fornito in egual parte dello Stato*, « in quanto emanino da precedenti disposizioni governative. »

L'onorevole Lualdi propone surrogarsi all'articolo 7 della Commissione il seguente:

« Ove sia necessario di assicurare il pagamento di sussidi agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, che ora si percepiscono dalle corporazioni, sarà destinato un fondo fornito dallo Stato. »

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO

L'onorevole Mancini propone invece il seguente articolo:

« Nel caso d'insufficienza degli averi delle cessate corporazioni ad assicurare il pagamento dei sussidi già assegnati a carico delle medesime agli ammalati, alle vedove, agli orfani ed ai vecchi, vi sarà provveduto nella formazione dei regolamenti di cui agli articoli 3 e 4, con istituzioni di mutuo soccorso. »

BICCI GIOVANNI. (*Della Commissione*) Stante l'ora tarda, io chiederei che tutti questi emendamenti e sotto-emendamenti fossero rimessi alla Commissione che riferirà domani in proposito.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto del progetto di legge per una spesa a favore dell'azienda dei Presti in Firenze;

2° Seguito della discussione del progetto di legge per abolizione delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Discussione dei progetti di legge:

3° Attuazione del nuovo catasto nei comuni di Lucca e Viareggio;

4° Arresto personale in materia civile e commerciale;

5° Abolizione dell'obbligo di prestare cauzione per lo esercizio della professione di procuratore.